

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5736

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FINI)

CON IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FOLLINI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(ALEMANNO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(LUNARDI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(MARONI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MORATTI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(URBANI)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(BACCINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(STANCA)

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

Presentato il 22 marzo 2005

ONOREVOLI DEPUTATI !

CAPO I

SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO
E APERTURA DEI MERCATI

ARTICOLO 1

*(Strumenti finanziari per
il sostegno del mercato).*

La disposizione è finalizzata a consentire alle banche italiane di emettere *covered bonds*, titoli connotati dalla presenza di una garanzia su specifiche categorie di attività della banca emittente ed aventi il vantaggio sia di poter essere utilizzati nelle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea (BCE), sia di presentare minori oneri connessi.

La norma prevede che l'emissione di *covered bonds* avvenga mediante uno schema operativo che si innesta sulla disciplina delle cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130. In particolare, le banche emetterebbero *covered bonds* a seguito della cessione di attivi di elevata qualità creditizia ad una società veicolo, che rilascerebbe apposita garanzia a favore dei portatori dei titoli stessi.

La norma in oggetto, nel contesto sopra descritto, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi ritenuti urgenti per una

maggiore competitività del sistema finanziario e produttivo del Paese:

rispondere alla sempre crescente domanda del sistema finanziario italiano di colmare il divario competitivo dovuto all'assenza di una specifica normativa italiana che regoli l'emissione di obbligazioni bancarie garantite da cui deriva l'impossibilità per le banche italiane di accedere alle competitive condizioni di finanziamento degli impieghi (ovvero il costo di raccolta) che lo strumento permette (sia in termini di tassi d'interesse inferiori che di scadenze finanziabili più lunghe);

costi di provvista più bassi, la maggiore affidabilità di credito dello strumento e l'accesso facilitato ad investitori di lungo termine (quali le assicurazioni) consentono alle banche di accedere con questo strumento a provvista di durata particolarmente lunga. Si stima che, con questo strumento, le banche italiane potrebbero risparmiare tra lo 0,05 per cento e lo 0,20 per cento all'anno, in relazione al proprio *rating* individuale, sui propri costi di finanziamento a lungo termine;

significativi benefici per la competitività del Paese nel suo complesso. Oltre che tramite i benefici indotti alle banche italiane, per l'intero sistema economico nazionale derivano benefici: per il settore privato *retail*, che potrà accedere a mutui ipotecari a tassi più competitivi e scadenze

più lunghe, per le imprese, che potranno ottenere impieghi a più lungo termine da parte delle banche, ed in particolare per il settore pubblico, che potrà avere accesso a costi di raccolta più competitivi a seguito dell'abbassamento del costo di raccolta per le banche che lo finanzia.

ARTICOLO 2

(Disposizioni in materia fallimentare e processuale civile).

Le esigenze di riforma delle procedure concorsuali e, più in generale, dell'intera disciplina di regolazione delle crisi d'impresa nascono dalla percezione delle carenze che affliggono questo importante settore del più ampio complesso di regole normalmente definito come « statuto dell'imprenditore ».

Le procedure concorsuali sono disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), che regola il fallimento, il concordato preventivo e l'amministrazione controllata nonché la procedura di liquidazione coatta amministrativa. In verità il panorama degli istituti che governano le crisi d'impresa è assai più ampio ed articolato. Costituiscono una peculiarità del nostro ordinamento e si intrecciano con la stessa storia politica, economica e sociale del Paese gli innumerevoli interventi normativi diretti a regolare particolari situazioni di crisi ed il frequente ricorso all'intervento pubblico per la soluzione di tali crisi.

Gli obiettivi unanimemente condivisi della riforma si sostanziano essenzialmente nella necessità del superamento della contrapposizione tra tutela dei creditori e conservazione degli organismi produttivi. Le nuove regole devono offrire l'opportunità di contemperare nei limiti del possibile entrambe le esigenze, rifiutando sia le soluzioni che avviliscano le attese dei creditori sia quelle che trascurino interessi che gravitano a vario titolo attorno alla vita dell'impresa. Tanto più che queste posizioni si rivelano a volte assai meno confliggenti di quanto si possa

in teoria supporre, costituendo la conservazione dell'impresa un valore anche per i creditori, i quali spesso proprio dalla conservazione di quel valore potranno sperare di conseguire un più congruo soddisfacimento del credito in sofferenza. Il giusto equilibrio deve peraltro essere ricercato attraverso il consenso dei creditori ogniqualvolta sia possibile evitare una procedura liquidatoria, e non essere ad essi imposto.

La lettera *a*) stabilisce nuovi criteri di individuazione del piccolo imprenditore ai fini dell'applicazione della disciplina concorsuale; la novella intende risolvere una questione da lungo tempo aperta, che ha dato luogo ai ben noti dubbi ermeneutici. La legge ha adottato quale unico criterio quello quantitativo, riferito al capitale investito negli ultimi cinque anni precedenti quello di apertura della procedura: si è in presenza di un piccolo imprenditore allorché l'ammontare non ecceda i centomila euro che viene ritenuto compatibile con le caratteristiche dimensionali ormai assunte dalla piccola impresa.

Questo importo verrà periodicamente aggiornato sulla base dei dati ISTAT relativi al prodotto interno lordo, al fine di garantire l'aderenza della previsione normativa alla realtà economica.

Le lettere *b*) e *c*) dettano nuove regole che presidiano le fattispecie dell'individuazione della competenza territoriale del tribunale fallimentare e delle conseguenze dell'eventuale incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, onde porre rimedio alle gravi incertezze della vigente disciplina che causano ritardi nella definizione della procedura; sono apportati miglioramenti alle procedure che regolano i mezzi di impugnazione delle decisioni in materia fallimentare, nell'ottica di consentire una più sicura definizione dei processi e di evitare le attuali commistioni tra funzioni di gestione e funzioni di giudizio (si veda, in proposito, il divieto assoluto del giudice delegato di comporre i collegi sui reclami e le impugnazioni avverso i suoi atti).

In particolare si prevede che il tribunale, che si dichiara (all'esito del giudizio

di opposizione ai sensi dell'articolo 18 della legge fallimentare) o è dichiarato (dalla corte di appello o dalla Corte di cassazione) incompetente, deve subito trasmettere gli atti al tribunale dichiarato competente, perché la procedura di fallimento possa proseguire dinanzi a quest'ultimo tribunale. È così escluso: *a)* che alla dichiarazione di incompetenza debba conseguire la dichiarazione di nullità della sentenza di fallimento; *b)* che si debba iniziare un nuovo procedimento per dichiarazione di fallimento; *c)* che la procedura svoltasi dinanzi al tribunale incompetente sia travolta e posta nel nulla. Si prevede, invece, espressamente che tutti gli atti compiuti fino alla data della dichiarazione di incompetenza « restano salvi ». Ciò corrisponde all'esigenza di conservazione degli atti prodotti e contemporaneamente cerca di scoraggiare l'utilizzo strumentale della questione di competenza al solo fine di travolgere gli atti della procedura. È peraltro evidente che il giudice dichiarato competente disporrà di tutti i poteri di valutazione sugli atti che la legge gli attribuisce nella fase in cui avviene la *translatio iudicii*.

La lettera *d)* riduce l'area dell'assoggettabilità a fallimento delle società dopo la cancellazione.

Gli organi giurisdizionali (giudice delegato, tribunale fallimentare, corte di appello) vedono enfatizzata la loro funzione decisionale, che fa premio sulle attuali competenze anche gestionali, spesso fonte di appannamenti della funzione e, comunque, di confusione tra funzioni di gestione e organi di controllo.

Il curatore fallimentare, che non deve più necessariamente essere una persona fisica, ma può altresì identificarsi in uno studio professionale associato o in una società tra professionisti (lettera *g)*, vede rimodulate le proprie competenze anche attraverso una decisa valorizzazione dell'interazione con il comitato dei creditori che, dal canto suo, vede rafforzate significativamente le proprie competenze sulla decisione relativa alla complessiva gestione della procedura (lettere *h)* e *l)*.

La lettera *m)* modifica l'articolo 48 della legge fallimentare, che intende adeguare la norma alla garanzia costituzionale della libertà e della segretezza della corrispondenza (articolo 15 della Costituzione). La limitazione attualmente prevista non appare più giustificabile, per cui si inverte la regola e si dispone che sia onere del fallito, pena la sua non ammissione al beneficio dell'esdebitazione, di trasmettere al curatore la corrispondenza inerente i rapporti compresi nel fallimento.

La lettera *n)* modifica l'articolo 49, onde adeguare la norma alla garanzia costituzionale della libertà di circolazione e soggiorno (articolo 16 della Costituzione). Viene, quindi, eliminato il divieto per il fallito di allontanarsi dalla sua residenza senza il permesso del giudice delegato. Appare, tuttavia, necessario, ai fini della procedura, che il fallito, quanto meno, sia tenuto a comunicare al curatore l'eventuale cambiamento della sua residenza.

La lettera *o)* sopprime il pubblico registro dei falliti, istituito non più in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di limitazioni soggettive della persona del fallito.

Nuove fattispecie propongono il coordinamento della disciplina fallimentare con le novità introdotte dalla recente riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo n. 6 del 2003, e successive modificazioni; così in tema di patrimoni destinati ad uno specifico affare (lettere *s)* e *gg)* e di effetti dei relativi finanziamenti (lettera *v)*.

Le lettere *aa)*, *bb)*, *cc)* e *dd)* tracciano la nuova modulazione della procedura liquidatoria, enfatizzando il profilo della gestione della crisi finalizzata alla realizzazione, nel più breve tempo possibile, dell'interesse dei creditori ad essere soddisfatti; ne deriva che sia l'esercizio provvisorio che il nuovo piano di liquidazione predisposto dal curatore siano sottoposti all'approvazione del comitato dei creditori.

Nuovo è l'istituto dell'esdebitazione che, qualora il debitore, persona fisica, abbia tenuto un comportamento corretto du-

rante la procedura, consente di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Un siffatto istituto potrà consentire agli imprenditori di riavviare nuove iniziative economiche senza pagare oltremisura le conseguenze del cattivo esito di intraprese precedenti, così da evitare la dispersione di possibili iniziative economiche di utilità per il progresso economico del Paese.

L'ammissione al beneficio è disciplinata da un procedimento giurisdizionale, che termina con un decreto reclamabile.

* * *

Per quanto concerne le modifiche al codice di procedura civile si precisa che l'intervento, confermando l'impianto approvato dalla Camera dei deputati nel corso di questa legislatura (si veda l'atto Camera n. 2229), persegue l'intento di incidere su alcuni snodi dell'attuale disciplina al fine di eliminare talune rigidità sovente non imposte, ma consentite dalla legge, che costituiscono altrettanti ingombri all'efficienza del processo (specie esecutivo e cautelare); dall'altro lato, si persegue l'intento di risolvere, in senso meno formalistico, talune contraddizioni dell'attuale disciplina quali si sono andate evidenziando nel corso di questi anni di applicazione.

Si tratta di previsioni normative che — senza in alcun modo pregiudicare (se non in settori per i quali vi è unanime consenso) la futura riforma del processo civile — recano un sensibile ed atteso contributo al miglioramento dell'attuale disciplina del codice di rito e di alcuni istituti ad esso collegati, liberandolo da incrostazioni formalistiche, allo scopo di contribuire ad adeguare il sistema alle esigenze di una giustizia celere e perciò stesso efficace.

Il primo gruppo di ipotesi consta delle seguenti modifiche:

aumento della competenza per valore del giudice di pace, attualmente sotto utilizzato rispetto alle sue potenzialità (an-

che per l'esperienza ormai acquisita), tenuto anche conto che gli attuali limiti di competenza sono stati fissati diversi anni fa (articolo 7);

ampliamento dell'area della responsabilità aggravata con la considerazione dell'abuso dei diritti di azione e difesa nelle varie articolazioni processuali, nel senso di rendere esplicito che fonte di specifica responsabilità è anche l'impugnazione temeraria. Viene peraltro introdotto il requisito della malafede o della colpa grave per la casistica del vigente articolo 96, secondo comma, del codice di procedura civile, ma la responsabilità per improvvisa esecuzione viene estesa anche all'ipotesi di titolo esecutivo stragiudiziale;

udienza di prima comparizione (articolo 180), che non costituisce più la prima di una predeterminata e rigida serie di udienze di trattazione e di ammissione delle prove, ma soltanto la prima (e potenzialmente, anche l'ultima) di una serie duttilmente adeguata alle esigenze concrete della lite;

udienza per l'ammissione dei mezzi di prova (articolo 184), che viene adeguata alla nuova duttilità della fase introduttiva del processo, eliminando una preclusione che — assente nella legge — è affermata da taluna giurisprudenza di merito, con conseguente irrigidimento del sistema;

modifiche all'articolo 187, che mirano a snellire il processo eliminando una trattazione potenzialmente inutile della causa, anche a fronte di questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito idonee a definire il giudizio (dove la idoneità in concreto è dimostrata dalla richiesta concorde delle parti di una immediata decisione della questione);

l'introduzione di un sistema di « sanzione civile per il ritardo nell'adempimento a sentenze di condanna » sul modello francese dell'« *astreinte* » (articolo 282), per indurre alla spontanea esecuzione del giudicato di condanna senza ricorrere alla fase esecutiva;

è stato previsto che il *dies a quo* per il reclamo è costituito dalla comunicazione del provvedimento (articolo 669-*terdecies*);

la modificazione del procedimento cautelare uniforme non essendo più necessario, come avviene attualmente, introdurre obbligatoriamente il giudizio di merito per evitare la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare stesso in ipotesi di procedimenti ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile o aventi effetti anticipatori del giudizio di merito (articolo 669-*octies*);

è stato parzialmente riscritto il procedimento possessorio (articolo 703) lasciando a quella delle parti che vi abbia interesse di far proseguire, in via contenziosa ordinaria, la fase urgente e prevedendo che la sentenza sia inappellabile;

con l'introduzione dell'articolo 187-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si ribadisce che in ogni ipotesi di estinzione o comunque di chiusura e definizione del processo esecutivo continua a rimanere pienamente tutelata la situazione dell'assegnatario e dell'aggiudicatario, anche provvisorio, che non sia incorso in decadenze e che, in nessun caso, possano travolgersi o revocarsi gli effetti degli atti esecutivi già compiuti;

con la modifica all'articolo 2721 del codice civile si è adeguato a 5.000 euro il limite per la ammissibilità della prova per testimoni, ancora fermo all'equivalente di lire 5.000, ovvero a 2,58 euro;

potere di inibitoria del giudice d'appello (articolo 283) che può essere esercitato con esplicito riferimento sia al *fumus boni iuris* dell'appello (con il riferimento ai «fondati motivi») che recupera dignità valutativa accanto al *periculum in mora*, che è pur sempre presente come elemento imprescindibile tanto da essere connotato dal riferimento al gravissimo danno, con la previsione della possibilità di imporre cauzione, così rendendo duttile l'istituto;

deposito del dispositivo entro trenta giorni (articolo 380) che contempera l'esi-

genza della meditazione della decisione (e, quindi, anche il ripensamento del dispositivo deliberato subito dopo la discussione) con quella di certezza dei rapporti soggetti al giudizio della Corte, con la previsione di una proroga per ulteriori trenta giorni da disporre con decreto motivato del presidente del collegio.

Le numerose innovazioni riguardanti il processo esecutivo rispondono, nel loro complesso, all'esigenza di razionalizzare e velocizzare un processo che necessita di urgenti misure. È stato quindi previsto:

la limitazione dei poteri di impulso della procedura ai soggetti muniti di titolo esecutivo (articolo 499);

l'aggiornamento delle modalità di intervento (articoli 525-528) e di aggiudicazione (articoli 585-591-*bis*);

che (articolo 546) il pignoramento presso terzi produce nel patrimonio del debitore effetti commisurati all'entità del credito del pignorante e non anche, come oggi, effetti spropositati;

il potenziamento dell'efficienza, quanto a tempi e risultato economico, della vendita forzata che il giudice, preferendo non servirsi del notaio *ex lege* n. 302 del 1998, voglia condurre in prima persona, e ciò facendo leva sull'istituto della custodia per vendere il bene libero (articolo 560) e sulla vendita senza incanto (articoli 571 e 572), riscrivendo l'istituto delle offerte dopo l'incanto per evitare fenomeni estorsivi ai quali si prestava (articolo 584), rendendo meno rigida ed automatica la disciplina della produzione della documentazione ipocatastale (articolo 567);

l'elevazione a venti giorni del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617), istituto non più utilizzabile soltanto per opposizioni meramente formali, ma anche per complesse forme di contestazione di una serie di atti e provvedimenti esecutivi, che

è ulteriormente valorizzato in quanto elevato a rimedio esperibile avverso l'ordinanza risolutiva di controversie insorte in sede di distribuzione del ricavato (articolo 512);

l'individuazione nella notifica dell'avviso del momento iniziale dell'esecuzione per il rilascio (articolo 608).

Con riguardo al procedimento monitorio, si è eliminato il requisito della necessaria bollatura e vidimatura delle scritture contabili (articolo 634), laddove, in tema di accertamento tecnico preventivo, si sono eliminate le attuali rigidità applicative dell'istituto, estendendolo anche all'accertamento di inadempimenti contrattuali ed extracontrattuali, con conseguente applicazione non solo alle cose, ma anche alle persone, ovviamente se consenzienti, con possibilità espressa per il consulente di esperire il tentativo di conciliazione.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

ARTICOLO 3

*(Disposizioni in materia di
semplificazione amministrativa).*

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, relativo alla conclusione del procedimento. Le modifiche principali riguardano il rinvio ad uno o più regolamenti governativi per la fissazione dei termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, in quanto non siano già direttamente previsti per legge. Per gli enti pubblici nazionali si prevede, invece, che i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di rispettiva competenza siano fissati dagli enti stessi, secondo i propri ordinamenti. Inoltre, il termine è di novanta giorni nei casi in cui non si provveda alla individuazione dei tempi secondo i criteri sopra descritti.

Inoltre la disposizione proposta sostituisce l'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, relativo ai casi in cui il silenzio dell'amministrazione su una istanza privata equivale ad un provvedimento di accoglimento (cosiddetto « silenzio-assenso »).

In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 20 generalizza e rende di immediata applicazione la norma secondo la quale in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione non dà risposta ad una istanza di rilascio di provvedimenti amministrativi il suo silenzio ha valore di provvedimento amministrativo di accoglimento, fatta salva solamente l'applicazione dell'articolo 19.

Il cosiddetto « silenzio-assenso » matura una volta scaduto il termine di cui all'articolo 2 della legge medesima, senza che l'amministrazione comunichi all'interessato il provvedimento di diniego ovvero non indica, nel termine di 30 giorni, una conferenza di servizi.

Inoltre, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse.

Si prevede, infine, che per le istanze presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della disposizione, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni.

Ai commi 8, 9 e 10 si provvede a chiarire che, nei casi in cui un'attività è stata avviata a seguito di una denuncia di inizio attività o del silenzio dell'amministrazione equivalente ad accoglimento dell'istanza, non vengono meno i poteri amministrativi di vigilanza, prevenzione e controllo su tale attività. Inoltre si attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la competenza in materia di controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi.

ARTICOLO 4

(Semplificazione della legislazione).

Le disposizioni introdotte all'articolo 4, commi da 1 a 11, prevedono una definizione e la disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Inoltre le disposizioni introdotte nei commi 14 e seguenti hanno lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento una misura di *better regulation*, già conosciuta in altri Paesi europei con la simbolica denominazione di « norma – ghigliottina ».

La norma prevede un efficace meccanismo di pulizia automatica dell'ordinamento che consentirà chiarezza del sistema e superamento di errori e di norme obsolete.

In particolare, terminata la ricognizione delle leggi statali vigenti, già avviata ai sensi dell'articolo 107 della legge n. 388 del 2000, si prevede che siano abrogate tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente ad una certa data (1° gennaio 1970), salvo quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo con propri decreti legislativi.

La norma proposta intende perseguire i seguenti risultati:

la riduzione dello *stock* normativo, che continua ad appesantire l'attività di impresa e la vita dei cittadini, anche solo per la difficoltà di individuare la disposizione applicabile per la singola fattispecie concreta;

la semplificazione delle leggi e il miglioramento della loro intelligibilità.

Tra le disposizioni che rimarranno in vigore senza necessità di apposita conferma nei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, oltre a quelle relative a particolari materie la cui delicatezza o il cui rilievo costituzionale o sopranazionale consigliano di sottrarre al meccanismo « taglialeggi », si segnalano: i

codici e testi unici, le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, nonché le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria, le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale e le disposizioni tributarie e di bilancio.

È previsto che sugli schemi di decreti legislativi sia dato parere da parte di una Commissione parlamentare bicamerale *ad hoc*, che, dunque, viene istituita.

Inoltre, la necessità di ricondurre ad unità i singoli interventi di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione impone la costituzione di una struttura di supporto al Ministro per la funzione pubblica che assuma le funzioni di coordinamento nelle suddette materie. Tale struttura, nella sua composizione, è ispirata ad un approccio collaborativo in quanto le politiche della semplificazione richiedono una intensa condivisione di obiettivi fra i diversi soggetti interessati.

ARTICOLO 5

(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali).

L'articolo 5 prevede l'attribuzione al Governo di una delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, alla armonizzazione e alla semplificazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con effetto dal 1° gennaio 2006.

I principi ed i criteri direttivi della suddetta delega sono caratterizzati dall'intento di determinare una profonda semplificazione procedurale e gestionale dell'imposta comunale sulla pubblicità

esterna e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sulla base della considerazione che i due tributi trovano entrambi giustificazione nell'utilizzazione del territorio dell'ente locale a fini economici, determinando conseguentemente una sostanziale identità del presupposto d'imposta. In effetti, gran parte delle fattispecie impositive risultano essere del tutto simili, dando luogo quindi ad una duplicazione di adempimenti da parte di contribuenti ed enti impositori, aggravata dalla circostanza che scadenze, modalità di pagamento, dichiarazioni e procedure amministrative risultano essere diversificate, senza fondati motivi, determinando rilevanti diseconomie.

Gli obiettivi della delega vengono quindi perseguiti attraverso l'individuazione di principi e criteri direttivi coerenti con siffatta impostazione, per cui viene prevista la soppressione dell'imposta sulla pubblicità, concentrando in un'unica obbligazione e in un'unica modalità di prelievo le fattispecie attualmente previste quali presupposto impositivo dei tributi che si intende razionalizzare, eliminando altresì duplicazioni amministrative attraverso uno snellimento complessivo delle procedure per realizzare una maggiore efficienza ed efficacia del tributo.

Relativamente alle specifiche disposizioni concernenti le fattispecie impositive si prevede la tassazione delle occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, il mantenimento dell'esenzione per le occupazioni effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile; la soggettività passiva solidale, nell'ipotesi di occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, tra chi dispone dell'impianto e chi lo utilizza per la diffusione del messaggio; la ridefinizione delle tariffe secondo il principio della salvaguardia dell'equilibrio finanziario complessivo e la loro articolazione, anche con modalità forfetarie, commisurandole alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, tenendo conto del beneficio economico ritraibile dall'utilizzazione del suolo pubblico; opportune differenziazioni secondo la dimensione demografica degli enti im-

positori e la differente importanza economica delle varie parti del territorio; la razionalizzazione delle attuali fattispecie imponibili.

È altresì prescritta l'abrogazione espressa delle norme incompatibili con quelle di attuazione della delega in parola. In ogni caso, viene precisato che dall'attuazione della delega non devono derivare oneri per il bilancio statale.

Infine, è previsto che entro i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega possono essere emanate disposizioni integrative e correttive, nonché le modificazioni legislative necessarie per il coordinamento delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 6

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive).

L'intervento normativo proposto prevede, al comma 1, una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, esclusi quelli di natura fiscale, previdenziale e ambientale e di quelli gravanti sulle imprese stesse in qualità di datori di lavoro.

Tale intervento si dovrà realizzare secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché sulla base degli ulteriori specifici criteri e principi direttivi previsti dalle disposizioni dell'articolo in esame.

In particolare, di rilevante importanza è il principio direttivo della semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di avvio, di svolgimento, di trasformazione e di cessazione dell'attività d'impresa, consultando sul punto le organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche,

produttive e professionali interessate (organizzazioni imprenditoriali, organismi di rappresentanza di ordini professionali, eccetera).

I commi 2 e 3 prevedono che il Governo e le regioni promuovano intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) o di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con lo scopo di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze statali e regionali in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, di favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione, di individuare forme di semplificazione omogenee su tutto il territorio nazionale degli adempimenti gravanti su piccole e medie imprese e su imprese artigiane, nonché di favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese su tutto il territorio nazionale. In particolare, gli accordi possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili con il Fondo per le aree sottoutilizzate, limitatamente agli interventi riguardanti tali aree. Si propone, inoltre, di allargare e consolidare l'esperienza degli « sportelli unici per le attività produttive », in modo da assicurare su tutto il territorio la presenza di punti integrati di servizio della pubblica amministrazione, che possano fornire alle imprese che vogliono investire non solo un supporto amministrativo efficace e tempestivo, ma anche un'assistenza e un orientamento nella scelta degli incentivi economici. La proposta di intervento normativo è stata costruita tenendo conto delle esperienze precedenti di sportelli unici, con il proposito di eliminare le criticità che erano emerse e di valorizzare gli aspetti organizzativi e procedurali che si ritengono essenziali per una azione amministrativa « semplificata e efficiente » sul territorio con l'adozione, tra l'altro, di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse.

Il comma 4 mira a risolvere il problema del coordinamento tra la normativa delegata che sarà emanata in attuazione dell'articolo e la legislazione regionale in materia di adempimenti delle imprese.

Il comma 5 prevede che lo sportello unico di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sia realizzato in modalità informatica ed eroghi i propri servizi anche per via telematica.

Il comma 6 stabilisce che con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sono definite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni ed ai servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali, consentendo l'integrazione in un unico processo degli adempimenti amministrativi delle imprese stesse.

Il comma 7 stabilisce che dall'attuazione dei commi da 1 a 6 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8 reca una serie di integrazioni all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59.

ARTICOLO 7

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili pubblici).

La norma contiene una delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi affinché gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguino il proprio sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

L'intento uniformatore, il fine di maggior trasparenza, significatività e razionalizzazione delle politiche di bilancio recato

dalla norma traspaiano dai principi e criteri direttivi della delega, che possono così sintetizzarsi:

normalizzazione dei sistemi contabili di enti ed organismi pubblici al fine di agevolare il monitoraggio delle risultanze da essi emergenti;

maggior trasparenza e significatività dei bilanci con la loro articolazione in unità previsionali di base;

migliore individuazione delle responsabilità;

fissazione delle linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di principi contabili per la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti nonché per la valutazione degli elementi patrimoniali;

acquisizione delle informazioni fondamentali per la redazione del conto economico delle amministrazioni pubbliche conformemente alla regole indicate dal regolamento (CE) n. 2223 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

L'esigenza di particolare coinvolgimento delle istituzioni parlamentari nel delicato passaggio è rispettata con l'istituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di una Commissione parlamentare formata da quindici deputati e quindici senatori con il compito specifico di provvedere all'esame degli schemi dei decreti legislativi in questione.

Si tiene, altresì, conto delle esigenze delle autonomie locali allorquando si prevede che gli schemi di decreti legislativi concernenti regioni, province autonome ed enti locali vengano trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 l'impianto normativo provvede, in ossequio alla vastità, alla complessità e alla delicatezza della materia trattata, con l'istituzione del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, organismo a struttura

interministeriale, con l'apporto di rappresentanti delle autonomie locali e di membri esterni alla pubblica amministrazione.

L'articolo prevede, infine, più accurate procedure per l'accreditamento di fondi alla rappresentanze diplomatiche all'estero per finalità connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

CAPO III

POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

ARTICOLO 8

(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente).

La norma si prefigge la finalità di accelerare nel Mezzogiorno l'attuazione delle disposizioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato, prevenendo, a favore dei comuni e delle province che, consorziati od associati, risultino aver affidato il servizio idrico ad un gestore individuato ai sensi dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, un meccanismo premiale sotto forma di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili per investimenti pubblici, realizzando una concentrazione dell'offerta suscettibile di arrecare benefici alla gestione dei servizi.

Essa destina, altresì, le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ad iniziative volte a migliorare la sicurezza delle forniture di energia elettrica e di gas naturale ed a promuovere l'uso efficiente dell'energia.

La norma reca, inoltre, disposizioni sulla composizione delle Segreterie tecniche per le azioni nazionali ed internazionali di lotta all'inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione.

Prevede, infine, che nel quadro delle iniziative volte al superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio si avvalga di una società per azioni controllata direttamente dallo Stato.

ARTICOLO 9

(Legge obiettivo per le città).

La disposizione prevede, per il 2005, in coerenza con la normativa volta all'accelerazione della spesa per investimenti, una priorità nei finanziamenti erogati dal CIPE, individuandola negli interventi di riqualificazione e di dotazione di infrastrutture materiali ed immateriali in aree urbane, in grado di innestare un circolo virtuoso finalizzato all'accrescimento delle potenzialità competitive non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

In particolare la norma è finalizzata ad assicurare la velocità delle trasformazioni, esaltare la competizione, rinvenire risorse adeguate.

Essa poggia su pochi punti cardine, individuati in funzione della loro efficacia per lo sviluppo del territorio:

snellimenti procedurali;

concertazione istituzionale preventiva sulla compatibilità territoriale degli interventi;

appositi strumenti conciliativi dei contrasti inter-istituzionali e pubblico-privati;

applicazione di nuovi criteri di gestione urbanistica improntati a principi di compensazione e premialità;

sostegno finanziario dello Stato.

Il programma di interventi è frutto di una sinergica azione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e i comuni e prevede l'adozione di vari strumenti: il trasferimento di diritti edificatori e l'istituzione di apposito registro; incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di in-

centivazione del mercato della locazione, costituzione di società apposite.

I comuni sono chiamati a predisporre il piano definitivo degli interventi, sulla base di intese sottoscritte da un nuovo organismo interistituzionale presente in ciascuna circoscrizione regionale, la Conferenza per le città.

I piani predisposti dai comuni vengono poi trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il definitivo invio al CIPE.

Il comma 12 contiene la disciplina relativa alla realizzazione delle opere infrastrutturali nel territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria. In particolare, si stabilisce che l'individuazione dell'area strategica è subordinata all'intesa tra la Regione siciliana e la regione Calabria. All'interno dell'area strategica sono considerate distinte aree urbane Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Campo Calabro.

L'avvio della costruzione delle infrastrutture sarà occasione per dare il via a tutta una serie di meccanismi che cambieranno e miglioreranno nettamente lo scenario dei trasporti e dei collegamenti Sicilia-continente, questo sia per quanto riguarda il trasporto su gomma che quello su rotaia.

ARTICOLO 10

(Incentivazione della logistica).

La disposizione è finalizzata a permettere un'accelerazione nella realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti; a tale fine, vengono ritenuti tali gli interventi relativi ai servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze.

Nel comma 2 si specifica che il sostegno alla logistica passa per la prioritaria realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale.

Nel comma 3 viene data considerazione agli interventi volti al sostegno al trasporto ferroviario, al sistema portuale delle aree sottoutilizzate e all'intermodalità. L'esame della competitività della portualità italiana richiede alcuni ordini di premesse.

Una prima premessa riguarda lo scenario strutturale e congiunturale che caratterizza lo sviluppo italiano. Sono in atto processi di trasformazione, in taluni casi epocali, che influenzano direttamente le dinamiche evolutive di porti, infrastrutture, logistica, trasporto marittimo. Dal punto di vista strutturale sembrano particolarmente influenti i seguenti:

la progressiva crescita economica della Cina, ma anche di altri Paesi quali India e alcune aree dell'America Latina;

il previsto raddoppio del canale di Suez;

lo sviluppo dei traffici interni al bacino mediterraneo che sta avvenendo anche attraverso scambi intensificati fra l'Italia e Paesi del Nord Africa;

l'allargamento dell'Unione europea a 25 membri complessivi fra i quali Malta — Centro di *transhipment* — e Cipro — sede di numerose compagnie di navigazione europee.

Dal punto di vista congiunturale sono significativi:

l'andamento dinamico del sistema degli scambi mondiali e i conseguenti riflessi sui mercati del settore marittimo e portuale;

i dati che segnalano la stretta connessione tra la ripresa della produzione industriale italiana e la crescita delle nostre esportazioni;

la continua crescita spontanea dei traffici marittimi ed in particolare delle *Short Sea Shipping* e delle cosiddette « autostrade del mare », che rappresentano oggi una fitta rete di collegamenti già operativa ed efficiente. L'offerta complessiva di « autostrade del mare » è cresciuta

negli ultimi anni del 150 per cento nel nostro Paese e il loro inserimento nelle reti TEN da parte dell'Unione europea non potrà che rafforzare tale tendenza.

Lo scenario sopra delineato avrà per effetto un relevantissimo incremento dei traffici marittimi italiani. Ne deriverà quindi una rilevanza del ruolo dei porti per il sistema Italia ancora maggiore di quella attuale. I porti sono già oggi infatti uno snodo cruciale della nostra logistica; nell'ultimo decennio, l'*import/export* via mare ha registrato una crescita di circa il 20 per cento, ancora più interessante sotto il profilo qualitativo se si consideri il correlativo declino dei trasporti delle materie prime alla rinfusa.

In secondo luogo si è accentuato il ruolo privilegiato svolto dai porti come infrastrutture « generatrici e moltiplicatrici » di relazioni, in virtù della loro grande flessibilità a fronte della rigidità delle infrastrutture terrestri; a solo titolo di esempio porti non primari come Livorno e Napoli generano collegamenti rispettivamente con 31 e con 23 porti mediterranei (esclusi quelli nazionali), nonché con 31 e 29 aree economiche extra mediterranee.

Infine, in un Paese morfologicamente complesso come l'Italia, i porti nazionali possono dare un contributo importante alla realizzazione di una rete logistica efficiente ed economica al servizio dei territori, specie delle aree sottoutilizzate che presentano le maggiori limitazioni sul piano dei collegamenti terrestri non ovviabili nel breve/medio termine.

Il problema infrastrutturale appare predominante in logica prospettica, in relazione ai previsti sviluppi dei traffici: per rispondere alla crescente domanda (non solo sotto il profilo delle quantità, ma anche sotto quello della qualità dei servizi richiesti) non sarà sufficiente operare in una ottica di ammodernamento dell'esistente, ma si dovranno individuare e realizzare anche progetti di ampio respiro, che consentano al Paese di non rimanere tagliato fuori dalle grandi direttrici di traffico internazionali e di cogliere ap-

pieno l'opportunità dello sviluppo di un trasporto alternativo attraverso le vie del mare.

Appare prioritaria rispetto a qualsiasi organica politica portuale la realizzazione di un affidabile quadro conoscitivo dei dati, dei ruoli e delle funzioni del sistema portuale e della evoluzione delle caratteristiche dei diversi mercati di riferimento, collegati via terra e via mare. Poiché oggi i dati relativi a movimentazioni e traffici portuali vengono prodotti da una pluralità di soggetti (che sovente utilizzano metodologie disomogenee), appare necessario individuare l'istituzione più idonea a cui affidare il ruolo di definire i contenuti del sistema informativo e di adattarli alle evoluzioni che possono verificarsi nel tempo, coordinare le fonti, definire le procedure di raccolta dei dati, monitorarne l'affidabilità, fornire una corretta lettura delle risultanze. Un tale quadro conoscitivo rappresenta un necessario supporto non solo per la pianificazione degli interventi nei singoli porti, ma anche per l'assunzione di indirizzi politici per il sistema portuale da parte delle istituzioni competenti.

Le difficoltà finanziarie che ostacolano un generalizzato potenziamento delle infrastrutture impongono criteri selettivi.

Scopo della disposizione è quello di dare priorità alla realizzazione delle infrastrutture di carattere intermodale che connettono le reti di trasporto marittima, ferroviaria e stradale. La tempestiva realizzazione delle infrastrutture intermodali è, infatti, di importanza strategica per il nostro Paese, in quanto il rapido e crescente sviluppo delle economie dell'Estremo Oriente ha ulteriormente rafforzato la centralità del Mediterraneo. In quest'ottica si ritiene che per il nostro Paese sia importante realizzare e rendere operative le strutture di supporto e le reti tecnologiche idonee a favorire lo sviluppo della navigazione a corto raggio e delle autostrade del mare.

Sarà necessario definire un progetto per lo sviluppo dei trasporti ferroviari tra porti e *hinterland*. Per la conformazione del territorio e per come è distribuita

sullo stesso la domanda di trasporto da/per i porti, la modalità di trasporto su gomma tenderà ad essere prevalente, anche per il trasferimento sul sistema portuale dei trasporti che saranno incentivati ad utilizzare le autostrade del mare. Sorge quindi la necessità di affrontare questo tema in chiave di progetto globale, per un ottimale utilizzo della modalità ferroviaria non limitato alla definizione di interventi infrastrutturali (portuali ed extraportuali)

Con il comma 4 si prevede anche la ridefinizione delle procedure amministrative al fine di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci.

CAPO IV

AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

ARTICOLO 11

(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia).

Lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica sono un tema prioritario se si vuole adeguare la realtà socio-economica italiana a quella dei Paesi industrialmente avanzati e quindi vanno previsti mezzi e strumenti appropriati.

La disposizione interviene sull'utilizzo del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 4240, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari.

In particolare, il comma 2 destina una quota delle risorse alla promozione ed al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca.

Altra quota delle risorse, secondo la previsione di cui al comma 3, è destinata alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro.

Il comma 4 destina una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse del Fondo citato alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle piccole e medie imprese (PMI) localizzate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

Il comma 5 chiarisce che con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo da destinare agli interventi di cui ai citati commi 2 e 3, nonché ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

La tutela giuridica dei risultati della ricerca è un aspetto strettamente collegato ai possibili investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica. La tutela giuridica attuata mediante la concessione dell'esclusiva (brevetto) dello sfruttamento economico dei risultati della ricerca rappresenta l'equa ricompensa delle risorse finanziarie ed intellettuali investite nel processo di ricerca ed innovazione.

Purtroppo in Italia le imprese non hanno sviluppato, spesso per le dimensioni proprie e dei mercati di riferimento, una vera « cultura brevettuale »: ne consegue che è scarsa la ricerca ed è scarsa anche

la brevettazione dei risultati della ricerca stessa, con ricadute negative in termini di difesa della proprietà intellettuale e di lotta alla contraffazione. A tale fine il comma 6 prevede l'autorizzazione di una spesa annua di 2 milioni di euro per la tutela dei brevetti.

Con il comma 7 si provvede ad adeguare la disciplina dei confidi ai principi dell'accordo « Basilea 2 ».

In proposito, il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, è intervenuto modificando la struttura e l'operatività del Fondo di garanzia per le imprese artigiane di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b*), della legge n. 662 del 1996, disponendo che il Fondo stesso operi esclusivamente attraverso la prestazione di cogaranzie e controgaranzie in favore dei confidi.

I commi 22 e 23 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 prevedono che i confidi che non aderiscono ad un fondo di garanzia debbano versare annualmente una quota pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti.

In base all'interpretazione letterale della norma, per « finanziamenti complessivamente garantiti » si intende l'ammontare di tutte le garanzie concesse dai confidi nell'arco di un anno sui finanziamenti a favore dei soci. Tuttavia si deve tener conto del fatto che non tutte le garanzie « deliberate » dagli organi decisionali dei confidi diventano effettivamente operative, in quanto talvolta può succedere che, per varie ragioni, l'operazione di finanziamento non venga perfezionata. Ciò significa che l'obbligazione di garanzia non è mai sorta, in quanto il contratto principale, cui essa è accessoria, non è stato più stipulato.

Nell'attuale formulazione dei citati commi 22 e 23, l'obbligo di prelievo avverrebbe anche su garanzie « virtuali », per le quali il confidi non percepirà nessuna commissione di fideiussione, e ciò sarebbe contrario ad ogni principio di equità. Pertanto con la lettera *b*) del comma 7 del presente articolo si provvede a modificare tali commi, precisando che il prelievo dello

0,5 per mille deve essere calcolato sulle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti effettivamente erogati.

Inoltre, vi è l'esigenza di fissare una data di decorrenza a partire dalla quale vige l'obbligo del prelievo a carico dei confidi, compatibile con il fatto che l'esercizio finanziario 2003 è definitivamente chiuso relativamente ai bilanci presentati dai confidi.

A ciò si provvede introducendo il comma 23-*bis* all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale stabilisce che le disposizioni dei commi 22 e 23, come modificate dalla lettera *a*), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Inoltre, il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede la costituzione di una società per azioni conferitaria del Fondo di garanzia sulle operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese [Fondo istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996 e gestito attualmente da Mediocredito centrale Spa].

La lettera *d*) del comma 7 prevede l'abrogazione del citato comma 25, nonché dei successivi commi 26 e 27 e 61-*ter* ad esso connessi, poiché la prevista privatizzazione va profondamente riconsiderata alla luce delle problematiche emerse in sede di attuazione di tali disposizioni. Ciò alla luce, non solo delle conclusioni di Basilea, con cui sono stati individuati metodi più efficienti per la definizione dell'ammontare del capitale a copertura delle diverse forme di rischio, ma anche del problema del *rating*, da doversi attribuire ad un fondo privatizzato, l'aumento del quale comporterebbe maggiori costi delle garanzie con inevitabili riflessi negativi sul ricorso ai finanziamenti da parte delle PMI, a tutto danno dell'economia del Paese.

Con l'abrogazione del comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, viene meno anche la previsione di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 13, circa il regime transitorio della composizione del consiglio di amministrazione della società.

CAPO V

SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

ARTICOLO 12

(Diffusione delle tecnologie).

In una società fondata sulla conoscenza, il vantaggio competitivo deriva sempre più dalla qualità delle risorse umane. La prima area di intervento della politica d'innovazione digitale avviata dal Governo riguarda la « i » di informatica a tutti gli italiani con l'obiettivo della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti per l'accesso alle fonti della cultura e della conoscenza e come base fondamentale per lavorare nel XXI secolo.

L'iniziativa qui proposta, già prevista dalle « Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione » approvate dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 28 maggio 2002, è coerente e complementare con le politiche già promosse per la diffusione di strumenti telematici agli italiani.

Il programma « Un computer a chi lavora » ha la finalità di aumentare il numero di cittadini, già impegnati nel mondo del lavoro, che dispongono di un *personal computer* ed un accesso ad INTERNET. La modalità proposta si basa sul trasferimento ai lavoratori dipendenti dei vantaggi economici di cui dispongono le imprese nell'acquisto di un *personal computer*, senza penalizzare le imprese che partecipano al programma.

A tale fine l'articolo in esame prevede che la cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di *personal computer* acquistati nello stesso esercizio della cessione, attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo ai fini delle imposte sul reddito a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

Si rileva poi che gli attuali vincoli fiscali rendono complessa la cessione a

titolo gratuito da parte delle imprese di *personal computer*, anche nel caso di semplice donazione a organizzazioni senza scopi di lucro con finalità di solidarietà e di volontariato sociale.

Con l'articolo 12, comma 2, si stabilisce, quindi, che le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di *personal computer*, compreso il *software*, già ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, in favore di associazioni con finalità solidaristiche o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. L'incentivo alla donazione di *personal computer* è volto a promuovere una sempre maggiore diffusione degli strumenti necessari per poter esercitare una piena cittadinanza in una società dell'informazione che va progressivamente nella direzione della completa fruizione di servizi *on-line*. In questo modo, oltre a perseguire scopi di solidarietà sociale, si permetterà ad un sempre maggior numero di cittadini di collegarsi alla rete, con risparmi di tempo e di denaro per privati e pubblica amministrazione.

La previsione agevolativa opera se la cessione avviene nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;

organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 1987;

cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;

fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

associazioni di promozione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986.

La norma di cui al comma 3, anticipando analoghe disposizioni contenute nell'emanando « codice dell'amministrazione digitale », introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni statali di ricevere comunicazioni telematiche dai cittadini e dalle imprese. L'obbligo è esteso anche ai concessionari di pubblici servizi, e costituisce principio per le regioni e gli enti locali. La decorrenza dell'obbligo è stabilita con decreto ministeriale, che sarà emanato in relazione all'effettiva attivazione del servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche da parte delle singole amministrazioni.

È evidente l'enorme beneficio per i cittadini, per le imprese e per la stessa pubblica amministrazione derivante dalla disposizione che renderà più semplici, rapide ed economiche le comunicazioni tra i soggetti sopra indicati. La norma non reca oneri poiché quasi tutte le amministrazioni interessate già dispongono degli strumenti di ricezione e perché l'eventuale attivazione dei medesimi ha costi estremamente contenuti certamente rientranti tra le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.

I commi seguenti contengono le norme attuative. Nel comma 8, poi, si prevede la facoltà per il concessionario del servizio postale universale di dematerializzare i documenti cartacei che attestano i pagamenti in conto corrente.

Nel comma 9 e seguenti si intende perseguire un duplice obiettivo:

esonere i cittadini e le imprese dall'obbligo di dichiarare ai rispettivi comuni gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'Agenzia del territorio, anziché i cittadini e le imprese, nel rispetto delle disposizioni contenute in un decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali provvederà a trasmettere ai comuni tutti i dati identificativi, di classamento e di ubicazione

relativi agli immobili, nonché le loro eventuali modificazioni. Tale intervento di semplificazione consente inoltre di ridurre l'area di evasione dell'ICI dovuta alla mancata o errata dichiarazione del contribuente ed i comuni otterranno vantaggi eliminando costi e tempi oggi necessari alla digitalizzazione delle dichiarazioni;

sostituendo l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 463 del 1997, in base al quale le tre principali formalità collegate agli atti immobiliari (registrazione, trascrizione e voltura) vengono eseguite con un unico invio telematico (cosiddetto « adempimento unico »), si intende estendere il campo di applicazione del modello unico informatico anche ad « altri pubblici registri » oltre a quelli immobiliari.

I benefici derivanti dalle disposizioni cennate si collocano nell'ambito del processo di semplificazione della pubblica amministrazione. Da un lato si elimina l'obbligo di dichiarazione attualmente a carico dei cittadini e delle imprese e dall'altro si garantiscono ai comuni dati corretti e costantemente aggiornati, in quanto direttamente provenienti dalle banche dati catastale ed ipotecaria, con conseguente aumento del gettito ICI.

Inoltre, si semplifica e si accelera l'adempimento delle formalità richieste nelle altre categorie negoziali per lo più prive di una molteplicità di adempimenti e, in genere, soggette alla formalità di registrazione con imposta fissa di registro, determinando così un significativo snellimento delle procedure.

Con il comma 11 si demandano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non avente natura regolamentare l'individuazione delle voci di tariffa e la determinazione in misura forfetaria degli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti telematizzati.

Nel comma 13 si escludono i contratti con accesso alla rete mobile UMTS dal contributo statale riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiavano o detengono in comodato un

apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET.

CAPO VI

RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

ARTICOLO 13

(Potenziamento delle aree sottoutilizzate).

Ferma restando l'approvazione da parte della Commissione europea, l'articolo 13, comma 1:

alla lettera *a*), modifica il comma 4-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che stabilisce per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni deduzioni, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. La norma, in particolare, prevede che la possibilità di fruire dell'agevolazione predetta vale fino al 2008 e riguarda gli incrementi effettuati nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 2004. Viene, inoltre, prevista una clausola antiabuso, laddove si prevede che si decada dalla deduzione se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta. Si specifica, infine, che la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego;

alla lettera *b*) si introduce l'ulteriore condizione che il beneficio regionale è fruibile nel rispetto dei criteri stabiliti dal

regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002, in tema di aiuti all'occupazione. Si prevede, inoltre, nella prospettiva di ridurre l'incidenza del costo del lavoro nelle aree svantaggiate, che, per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è quintuplicato nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), e triplicato nelle aree di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo 87, paragrafo 3, del Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

Nei commi 2 e seguenti sono previste le disposizioni di copertura.

ARTICOLO 14

(Disposizioni per il settore agroalimentare).

Il comma 1 prevede che, ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, possa affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, società nata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi da 42 a 44, della legge n. 350 del 2003, le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003. Si tratta dell'affidamento di funzioni per le quali ISA Spa, che può disporre di una struttura tecnica adeguata al riguardo soprattutto per quanto riguarda le professionalità chiamate a gestire in precedenza il regime di aiuti ex RIBS.

All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il comma 2 prevede anche che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, possa trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. La norma ha lo scopo di accelerare l'*iter* valutativo dei progetti relativi ai contratti di programma.

Il comma 3 dispone che, nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

I commi da 4 a 7 prevedono meccanismi premiali, tutti ad invarianza di spesa, per le imprese che accedono ai contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88. Le priorità riguardano:

l'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai contratti di filiera e, dopo la modifica di cui al comma 3, anche dei contratti di distretto;

la possibile erogazione, da parte delle regioni, di contributi;

l'attribuzione del valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti;

la priorità, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03.

Con tale intervento si mira a stimolare le organizzazioni interprofessionali a con-

cludere accordi che rafforzino le condizioni contrattuali dell'intera filiera nei confronti della concorrenza esterna alla filiera stessa.

Il comma 8 equipara, ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo, i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati, ai contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli.

Il comma 9 novella il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente la determinazione del prezzo delle sigarette. Ai sensi del comma 10, il nuovo meccanismo di determinazione del prezzo si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

CAPO VII

MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

ARTICOLO 15

(Disposizioni in materia procedimentale e sanzionatoria, modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

Il comma 1, modificando il decreto legislativo n. 276 del 2003, di riforma del mercato del lavoro (in attuazione della « legge Biagi »), stabilisce che in caso di rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di due livelli a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualifiche corrispondenti a quelle cui è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto, precisando che il sottoinquadramento non trova applicazione per le categorie dei lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo (donne di qualunque età) salvo

diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 15 contengono disposizioni procedurali e in materia di sistema sanzionatorio.

Al comma 2 si provvede ad una mera integrazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, al fine di salvaguardare le imprese in caso di sospensione dei trattamenti da parte dell'INPS ed al fine di armonizzare il regime sanzionatorio medesimo con quello previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il comma 3 si pone l'obiettivo di razionalizzare i tempi degli accertamenti ispettivi in caso di programmi di ristrutturazione/riorganizzazione o conversione. L'attuale sistema pone infatti la seconda delle due verifiche ispettive previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000 a ridosso della scadenza del primo anno del programma, lasciando completamente scoperto il secondo anno. La modifica che si introduce consente il monitoraggio sull'intero biennio, poiché la seconda verifica viene svolta quasi al termine dell'intero programma.

Al comma 4 si interviene a sostituire l'attuale previsione di cui al decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, articolo 3, che ha introdotto una sanzione di natura fiscale attualmente al vaglio della Corte costituzionale per evidenti profili di illegittimità derivanti dal fatto che l'importo sanzionatorio è commisurato non tanto alla gravità dell'illecito commesso, quanto al momento in cui gli accertatori vengono a conoscenza e accertano la violazione realizzata. Ciò comporta che la stessa identica violazione (ad esempio periodo di lavoro in nero per una settimana) sia assoggettata a sanzioni diverse in relazione al momento del loro accertamento.

La disposizione incide, inoltre, anche sulla procedura per l'irrogazione, che attualmente segue l'*iter* delle sanzioni fiscali, le quali però non consentono al trasgres-

sore alcuna forma di contraddittorio, né la possibilità da parte del giudicante di effettuare alcuna istruttoria.

La soluzione prospettata, che pare idonea a dirimere anche la rappresentata questione di incostituzionalità, riporta alla competenza delle direzioni provinciali del lavoro, *ratione materiae*, l'irrogazione della sanzione amministrativa, che può essere impugnata dinanzi al tribunale nonché in sede amministrativa.

Al comma 5, invece, la disposizione modifica l'attuale testo dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di categorie di inquadramento dei lavoratori durante il rapporto di apprendistato. Sono fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Il comma 6 consente di estendere ai lavoratori destinatari di cassa integrazione, concessa ai fini di ricollocazione per cessazione di attività, il meccanismo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che agevola la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori, consentendo all'utilizzatore di lavoro somministrato di godere di determinati benefici unitamente all'impresa di somministrazione.

Viene anche introdotta la fattispecie delle « agenzie sociali per il lavoro », quali soggetti atti a facilitare il raccordo tra pubblico e privato ai fini della ricollocazione dei lavoratori. Il comma 7 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6. Il comma 8 stabilisce che le disposizioni di modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotte dal comma 6, si applicano nei limiti delle risorse finanziarie preordinate, non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria concesse in deroga alla normativa vigente.

Il comma 9 affida all'INPS il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 6 a 8, da comu-

nicare al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 10 reca innanzitutto, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, talune modificazioni alla disciplina del lavoro accessorio e, dunque, di quelle attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, disciplina dettata dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Tra le innovazioni principali si evidenzia quella che consente lo svolgimento di tali attività anche nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, con il limite per tali imprese di utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore nel corso di ciascun anno fiscale a 10.000 euro.

Inoltre, e sempre con riferimento all'impresa familiare, si dispone che trovi applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

Il comma 11 interviene in materia di lavoro intermittente sostituendo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In particolare si prevede che il contratto di lavoro intermittente possa in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.

L'estensione di tale tipologia contrattuale alla generalità degli infraventicinquenni e degli ultraquarantacinquenni, senza le originarie limitazioni, trova fondamento, infatti, sulla possibilità di utilizzare i giovani anche non disoccupati o inoccupati (eventualmente assunti altrove con contratto di lavoro a progetto) e i pensionati (quindi non espulsi) nelle forme del lavoro intermittente che garantisce una tutela assicurativa e previdenziale.

L'obiettivo è quello di insistere sulla natura dell'intermittente come volano dell'economia e del mercato del lavoro sotto il profilo della emersione del lavoro sommerso nelle forme del « primo lavoro » e

del « doppio lavoro » soprattutto nei pubblici esercizi, e non solo.

La disposizione di cui al comma 12 è finalizzata a garantire l'avvio della previdenza complementare per i dipendenti pubblici, stabilendo che — nell'ambito delle risorse stanziare per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali — possano essere utilizzate anche le somme necessarie alle spese per la costituzione e l'avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

CAPO VIII

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 16

(Erogazioni liberali in materia di beni culturali).

Le modifiche agli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trovano la propria ragione d'essere nella necessità, da un lato, di incrementare gli investimenti dei singoli cittadini e delle imprese nella cultura, soprattutto a favore di progetti specifici, con le prevedibili ricadute favorevoli in termini di occupazione e di crescita del potere complessivo di spesa; dall'altro, di semplificare il meccanismo procedurale attualmente previsto per le erogazioni, alla cui farraginosità principalmente si deve l'esiguità delle somme devolute alle attività culturali a titolo di liberalità.

L'articolo 100, comma 2, lettera *m*), nella sua attuale formulazione, limita fortemente l'applicazione della norma soprattutto da parte dei soggetti beneficiari, poiché nel caso in cui l'ammontare delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta dovesse supe-

rare l'importo di 51.645.689,90 euro (pari a 100 miliardi di lire) fissato dall'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quale limite massimo delle erogazioni liberali deducibili, detti soggetti sarebbero obbligati a versare, in favore dell'Erario, una quota pari al 37 per cento di quanto ricevuto in eccedenza.

La modifica proposta con l'articolo 16, eliminando il tetto prestabilito, intende convogliare nei settori dei beni culturali e dello spettacolo risorse aggiuntive a quelle statali, notoriamente insufficienti soprattutto in relazione alle esigenze di conservazione e valorizzazione del vastissimo patrimonio culturale del Paese. I privati vengono così incentivati ad investire in cultura, non dovendo più temere che, per effetto di ritardi nella utilizzazione delle risorse o di valutazioni inesatte circa l'effettivo fabbisogno, le somme donate, anziché tradursi in interventi sul patrimonio culturale, si risolvano in una sorta di prelievo fiscale aggiuntivo. Di più: l'introduzione dell'accollo di spesa quale sistema di erogazione di liberalità, per un verso consente di indirizzare puntualmente l'erogazione a favore del bene o dell'attività prescelti, per un altro permette di rapportare con esattezza lo sforzo economico del soggetto all'entità del fabbisogno necessario.

Allo stesso scopo si è prevista la totale deducibilità dal reddito delle somme erogate e si è eliminato qualunque adempimento a carico del beneficiario, in quanto, se non è lo Stato od un ente pubblico territoriale, è un soggetto costituito o partecipato dal Ministero per i beni e le attività culturali o comunque sottoposto a vigilanza ministeriale.

Al fine di garantire l'effettivo utilizzo delle somme erogate a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute non costituite o partecipate dal Ministero, si prevede un termine per l'utilizzo delle somme erogate; nel caso in cui entro tale termine dette somme non siano state integralmente utilizzate, e salvo proroga concessa per una sola volta dal Ministero, le somme residue affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

La deducibilità delle erogazioni liberali, con le modifiche apportate, viene estesa dal reddito d'impresa a quello delle persone fisiche, armonizzando in tal modo la nostra legislazione a quella di altri Paesi europei.

ARTICOLO 17

(*Volontariato sociale*).

L'articolo 17 fa riferimento al finanziamento del volontariato attraverso le fondazioni bancarie e si configura come novella alla legge 11 agosto 1991, n. 266, recante « Legge-quadro sul volontariato », ridisciplinando i fondi speciali di ambito territoriale regionale e il meccanismo di finanziamento del volontariato attraverso le fondazioni bancarie.

Le innovazioni apportate sono le seguenti.

Innanzitutto è stata modificata la denominazione dei fondi in « fondi speciali di ambito territoriale regionale », al fine di precisare che gli stessi non sono di competenza regionale, ma che il rimando alla regione opera solamente come riferimento al carattere territoriale degli stessi.

Si è introdotta, inoltre, la configurazione di un fondo perequativo nazionale ripartito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali attraverso una procedura a discrezionalità vincolata, che prevede di sentire l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane. Lo scopo di tale fondo perequativo è quello di omogeneizzare i finanziamenti su tutto il territorio nazionale dal momento che la perequazione volontaristica affidata alle fondazioni non ha mai funzionato in modo efficace.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in commento introduce gli articoli 15-*bis* e 15-*ter* nella legge n. 266 del 1991, che disciplinano i comitati di gestione ed i centri di servizio, già previsti con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, dell'8 agosto 1997.

In merito ai comitati di gestione, per quanto riguarda la loro composizione, si è cercato di correggere alcune storture: la durata del comitato è stata portata ad un triennio e si è previsto un meccanismo funzionale e decisionale volto ad evitare comportamenti dilatori per la sua costituzione. Per quanto riguarda, invece, i suoi compiti, è stato rafforzato quello di controllo, attraverso la possibilità di adottare sanzioni nei confronti dei centri di servizio.

Il comitato di gestione, inoltre, ha il compito di ripartire le risorse in parte al centro di servizio e in parte alle organizzazioni di volontariato. Una parte delle risorse del fondo speciale, dedotta la quota da assegnare ai centri di servizio (non inferiore al cinquanta per cento delle somme scritturate nel fondo speciale) e la quota per il funzionamento del comitato di gestione, vengono assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile.

Per quanto concerne il meccanismo costruito, si rilevano una serie di clausole di salvaguardia in favore dei centri di servizio: la misura della quota non è fissa, ma deve essere calibrata sulle esigenze del territorio e dei centri di servizio; tale quota deve essere non inferiore al cinquanta per cento e deve essere in ogni caso sufficiente affinché i centri di servizio possano svolgere i loro compiti; la ripartizione delle risorse avviene sentiti i centri di servizio; l'istruzione delle istanze si realizza tramite i centri di servizio, che mantengono anche la titolarità consulenziale sui progetti; le risorse devono essere ripartite con riferimento agli ambiti di intervento individuati dal centro di servizio.

In merito ai centri di servizio, essi vengono confermati erogatori di servizi. La loro istituzione e la loro composizione sono più direttamente collegate al mondo del volontariato.

Infine, le modalità di attuazione degli articoli 15, 15-*bis* e 15-*ter* verranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale.

Il comma 2, infine, con norma interpretativa, precisa che l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, si applica anche qualora questi svolgano anche attività di natura commerciale.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 18

(Copertura finanziaria).

La disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) TITOLO DEL PROVVEDIMENTO

Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione competente

Ministero dell'Economia e delle Finanze

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma
4	da 24 a 26
7	6
11	6
12	1
12	2
12	12
13	
15	1
15	da 2 a 5
15	da 6 a 8
15	10
15	11
16	

PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma
4	26
13	2
14	9 e 10
15	7
18	

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma
13	3
15	9

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato (se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

NO

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 4 commi da 24 a 26

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la funzione pubblica, di una Commissione di supporto per lo svolgimento delle attività di competenza del Ministro per la funzione pubblica

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

C. 2) **Metodologia di calcolo**

e/o

C. 3) **Altre modalità di quantificazione e valutazione**

Nei limiti dell'autorizzazione di spesa previsti dal comma 26, sono stabiliti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti ai componenti della commissione e segreteria tecnica di cui ai commi 24 e 25.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 7 comma n. 6

Istituzione di un comitato per i principi contabili delle Amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei decreti legislativi finalizzati ad adeguare il sistema contabile e i bilanci di enti ed organismi pubblici alle disposizioni della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

Considerata la modesta entità degli oneri, non è stata prevista specifica clausola di salvaguardia.

NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

La spesa derivante dal comma in esame attiene al solo gettone di presenza e al rimborso delle spese, ove dovuto, da riconoscere ai tre componenti esterni. A tal fine si ritiene che la Commissione per il disimpegno dei compiti attribuiti, abbia l'esigenza di effettuare 8 sedute mensili

C. 2)

Metodologia di calcolo

La misura del gettone viene quantificata in € 250 a seduta, importo medio in atto riconosciuto a organismi collegiali operanti nelle Amministrazioni statali. Pertanto la conseguente spesa annua, determinata in € 205.000, è stata come appresso quantificata: n. 8 sedute mensili x 11 mesi x 3 unità x € 250 = € 66.000

Rimborso spese:

Spese trasporto (mezzo aereo a/t)	€ 300,00
Pernottamento	€ 150,00
Vitto giornaliero	€ 61,00
Diaria forfettaria ridotta	€ 10,00
	<hr/>
Rimborso spese giornaliero pro-capite	€ 521,00
	<hr/>
€ 521 x 1 seduta x 11 mesi x 3 unità =	€ 17.193,00
	<hr/>
<u>Spesa annua complessiva arrotondata</u>	€ 25.443,00
	€ 25.450,00

Per i componenti interni non si ritiene di dover procedere alla quantificazione della spesa, avendo la norma posto gli eventuali costi della missione a carico di ciascuna amministrazione di appartenenza che, conseguentemente, dovrà fronteggiare con le proprie disponibilità di bilancio.

c/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 11 comma 6

Stanziamiento di 2 milioni di euro per far fronte ad esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione
Nei limiti dell'autorizzazione di spesa previsti dal comma 6, si fa fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riferimento alla tutela dei brevetti.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 12, comma 1

L'obiettivo della legislazione proposta risulta essere la formazione "digitale", l'incremento dell'uso professionale del PC da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, il miglioramento della penetrazione dei PC nelle famiglie, senza che tali facilitazioni costituiscano benefit per il dipendente. La legislazione proposta disciplina la cessione a corrispettivo di PC nuovo al dipendente, cessione che non dà luogo ai fini delle imposte sul reddito a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

B) La disposizione comporta minori entrate.**C) Quantificazione degli effetti finanziari****C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti****C. 2) Metodologia di calcolo**

Dato che il progetto ha un potenziale bacino di 11 milioni di lavoratori dipendenti e può costituire per le imprese un'opportunità in più per concedere benefit in esenzione di imposta ai dipendenti, è stato prudenzialmente stimato che il numero dei PC interessati dall'agevolazione fosse pari ad 500.000 unità.

Il singolo dipendente avrebbe un reddito in natura pari a 150 euro che a normativa vigente potrebbe avere i presupposti di imponibilità alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 51 del Tuir, ipotizzando un prezzo medio per unità di PC pari a circa 750 euro ed uno sconto medio ottenuto dall'azienda per l'acquisto pari al 20%. Ipotizzando prudenzialmente che, per un quarto dei soggetti interessati, questo costituisca reddito in natura imponibile, l'ammontare totale dei redditi che a legislazione vigente sarebbero stati soggetti all'imposta sulle persone fisiche è stato stimato in 19 milioni di euro, e quindi con un'aliquota marginale media del 28% risulta una perdita di gettito di circa 5 milioni di euro. Di cassa considerando le ritenute effettuate dal datore di lavoro la perdita di gettito è pari a 4 milioni di euro per il 2005, a 6 milioni di euro per il 2006 e a 5 milioni di euro dal 2007.

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 12, comma 2

L'obiettivo della legislazione proposta risulta essere l'incentivazione della donazione di PC usati, da parte delle imprese pubbliche e private, a organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, favorendo tali operazioni che non vengono considerate ai fini tributari destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

B) La normativa proposta non produce variazioni di gettito in quanto i pc, con eventuali relativi programmi di funzionamento, sono già totalmente ammortizzati.

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 12 comma 12

La proposta mira a rendere più semplici, rapide ed economiche le comunicazioni tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Si elimina l'obbligo della dichiarazione attualmente a carico di cittadini e imprese e si garantiscono ai comuni dati corretti e costantemente aggiornati.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa? SI**C) Quantificazione degli effetti finanziari (Vedi appendice)**

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Appendice articolo 12, comma 12.

L'articolo in esame, ad esclusione del comma 1, non comporta effetti in termini di gettito erariale, in quanto non viene introdotta alcuna esenzione, ma bensì si prevede che i soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), effettueranno il pagamento dei tributi indiretti dovuti con autoliquidazione; per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, il pagamento dei tributi avverrà in base a modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale sarà predisposto in modo da garantire l'invarianza di gettito.

Per quanto concerne la spesa, viene prevista specifica autorizzazione nel limite di 3,4 mln di euro per ciascuno degli anni 2005-2006 e di 1,8 mln a decorrere dall'anno 2007, per le esigenze sottoindicate.

Fornitura ai Comuni delle dichiarazioni ai fini ICI

Nell'ambito delle attività preparatorie al previsto decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, l'Agenzia ha adeguato la propria infrastruttura informatica/telematica ed ha sviluppato un sistema per l'interscambio di dati con altri enti territoriali, sia per consentire l'accesso alle proprie banche dati che, in prospettiva, per l'integrazione operativa con le amministrazioni comunali.

Il sistema di interscambio consente attualmente agli enti locali di iscriversi ai servizi di fornitura dei dati catastali, aggregati secondo varie modalità per meglio rispondere alle esigenze istituzionali degli stessi. La piattaforma tecnologica del sistema di interscambio prevede la predisposizione dei dati in formato XML su appositi sistemi centralizzati e locali raggiungibili dagli utenti attraverso due modalità:

- collegamento diretto tra sistemi informativi per Comuni di grandi dimensioni ovvero per Comuni consorziati;
- collegamento via Web al portale dell'Agenzia del Territorio.

Ad oggi il portale dell'Agenzia permette ai notai di effettuare la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti immobiliari, sottoscritti mediante l'impiego della firma digitale, in un unico adempimento, attraverso l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche.

Ai fini della sperimentazione effettuata nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia, dal Consiglio Nazionale del Notariato e dall'ANCI, sono state già realizzate le funzioni per fornire ai Comuni i dati delle dichiarazioni ICI derivanti dai trasferimenti immobiliari registrati in via telematica. Non sono invece disponibili le funzioni che consentirebbero di fornire agli stessi i dati delle dichiarazioni ICI derivanti da atti che danno luogo a variazioni catastali nello stato dei beni.

Devono inoltre essere definite le modalità di pagamento dei servizi in conto rimborso spese a carico dei Comuni e le relative procedure gestionali.

Tutto ciò premesso si evidenzia, quindi, che il servizio di fornitura ai Comuni dei dati di pubblicità immobiliare e catastali, utilizzabili per eliminare l'obbligo della denuncia di variazione ICI, richiede

lo sviluppo di alcune funzionalità informatiche aggiuntive, che devono integrarsi con quelle attualmente realizzate per soddisfare gli scopi istituzionali dell'Agenzia.

L'ulteriore fabbisogno finanziario per lo sviluppo software è stato stimato in circa 500.000 euro, che troverà copertura nei fondi già disponibili, per il 2005, per gli investimenti informatici dell'Agenzia del Territorio, mentre gli oneri di gestione, per il primo anno, sono valutati in circa 1.000.000 di euro, di cui 200.000 euro di conduzione tecnica e 800.000 euro per l'assistenza, effettuata attraverso call center, ai Comuni utenti del servizio. Si ritiene che i costi di assistenza possano ridursi, per effetto dell'apprendimento, di circa il 30%, già dal secondo anno di esercizio. Il quadro riassuntivo dei costi è riportato nella tabella seguente.

	2005		2006		2007	
	investiment i	assistenza e conduzion e	investiment i	assistenza e conduzion e	investiment i	assistenza e conduzion e
Fabbisogno	500.000	1.000.000	-	760.000	-	760.000
Totale fabbisogno annuo	1.500.000		760.000		760.000	
Oneri ipotizzabili a carico dei Comuni	1.000.000		760.000		760.000	
Oneri residui a carico dello Stato	500.000		-		-	

Dalla tabella risulta che il comma 8 comporta oneri pari a 1.500.000 euro per l'anno 2005 e 760.000 a decorrere dal 2006. La relativa copertura finanziaria degli oneri di gestione per l'assistenza e la conduzione del sistema di fornitura dei dati ai comuni è ipotizzabile a carico degli stessi, come espresso nello stesso comma 8 della proposta normativa in esame : "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati".

Adempimento unico telematico

La norma proposta prevede la possibilità di estendere la trasmissione telematica, oggi limitata agli atti immobiliari, come già sopra menzionato, a tutte le tipologie di atti, anche non immobiliari, ivi compresi gli atti giudiziari e le dichiarazioni di successione.

Per l'anno in corso sono state previste le attività relative all'attivazione dell'invio telematico delle denunce di successione, peraltro già oggetto di un regolamento in corso di emanazione, ed agli atti giudiziari, per i quali si prevedeva di avviare una sperimentazione per gli atti riguardanti immobili, presumendo di trovare una idonea soluzione per il problema normativo.

Non sono state previste attività per gli altri atti e adempimenti, perché allo stato attuale della normativa non è possibile estendere ad altre tipologie di atti la trasmissione telematica.

Va inoltre sottolineato che la norma proposta, una volta approvata, necessita dell'emanazione dei relativi regolamenti di attuazione, di conseguenza sembra ragionevole ipotizzare che le attività per l'estensione del servizio saranno svolte principalmente nel prossimo anno.

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo degli impegni economici riconducibili alla proposta normativa in esame.

	2005		2006		2007	
	investimenti	assistenza e conduzione	investimenti	assistenza e conduzione	investimenti	assistenza e conduzione
Fabbisogno	1.860.000	-	1.400.000	1.200.000	-	1.000.000
Totale fabbisogno annuo	1.860.000		2.600.000		1.000.000	
Oneri a carico dello Stato	1.860.000		2.600.000		1.000.000	

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 13

Potenziamento delle aree sottoutilizzate - Benefici fiscali su gettito IRAP

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

 NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari (Vedi appendice)

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

c/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Appendice dell'articolo 13

Potenziamento delle aree sottoutilizzate

Legislazione vigente

La Legge Finanziaria 2005¹ ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2005, la possibilità, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, di dedurre il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (Obiettivo 1), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 tale importo deducibile è *raddoppiato*.

Legislazione proposta

Per il quadriennio 2005 – 2008, in luogo del raddoppio, l'importo deducibile per le aree del Sud (Obiettivo 1) è **quintuplicato** mentre per le aree depresse del Centro-Nord l'importo deducibile è **triplicato**.

Effetti sul gettito

Al fine dell'analisi degli effetti finanziari della proposta in esame è stato utilizzato il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall'universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati (società di capitali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali).

Tale base dati è stata estrapolata al 2004 e 2005 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per l'anno 2003) ed in base alle previsioni 2004 e 2005 della R.P.P. 2004.

¹ Articolo 1, legge n. 311/2004

La stima è stata condotta tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all'IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2002, ed in particolare:

- L'articolo 5, comma 2, lettera a) della Legge n. 289/02, ha elevato dal 70% al 100% la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/97);
- L'articolo 5, comma 2, lettera d) della Legge n. 289/02, ha elevato la deduzione prevista dall'articolo 11, comma 4 bis del D.Lgs. n. 446/97 da 10 milioni di lire a 7.500 euro;
- L'articolo 5, comma 2, lettera e) della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003), inserendo il comma 4 bis-1 all'articolo 11 del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446, ha disposto che a tutti contribuenti IRAP di cui all'articolo 3 (lettere da a) ad e)), escluse le Amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis), con componenti positivi IRAP non superiori a 400.000 euro, compete una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque. Per gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e, la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali;
- L'articolo 2, comma 1, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004), modificando l'articolo 45 del D.Lgs. n. 446/97, ha ridotto l'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi a 1,9% nel 2003 e 3,75% nel 2004;
- L'articolo 1 della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha introdotto la possibilità di dedurre – nei limiti di 20.000 Euro per ciascun nuovo dipendente - il costo del lavoro dei neoassunti incrementali, con raddoppio del beneficio per le aree sottoutilizzate;
- L'articolo 1 della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha elevato da 7.500 euro a 8.000 euro la deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 446/97 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile IRAP inferiore a 180.759,91 euro;
- In base all'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto dell'IRAP (a partire dall'anno di imposta 2001), le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota ordinaria IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Applicando la metodologia già utilizzata in sede di Relazione Tecnica alla Finanziaria 2005 e tenendo conto del possibile effetto “indotto” derivante dalla maggiore appetibilità dell’agevolazione in oggetto rispetto a quella stimata in sede di Finanziaria 2005, dall’elaborazione puntuale in capo ad ogni singolo contribuente è emerso che la proposta in esame produrrebbe una perdita di gettito di competenza - rispetto alla legislazione vigente - pari a **99 milioni di euro** nel 2005, **198 milioni di euro** nel 2006 e **297 milioni di euro** nel 2007.

L’andamento di cassa della variazione di gettito, con un acconto dell’85%, in milioni di euro, tenendo conto anche dell’effetto di cassa (stimato pari a circa il 15%) derivante dai contribuenti che già in sede di acconto ridurranno il versamento dell’imposta seguendo il metodo previsionale sulle nuove assunzioni effettuate ogni anno nel triennio 2005-2007, sarà il seguente:

	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Anticipo Acconto 2005	-15	+15		
Saldo Irap 2005		- 99		
Acconto Irap 2006		- 84	+ 84	
Anticipo Acconto 2006		-15	+15	
Saldo Irap 2006			- 198	
Acconto Irap 2007			- 168	+ 168
Anticipo Acconto 2007			-15	+15
Saldo Irap 2007				- 297
Acconto Irap 2008				- 252
TOTALE IRAP	- 15	- 183	- 282	- 366

Ai predetti oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 289/2002, fermo restando il rispetto del limite dei pagamenti indicato all’articolo 1, comma 15, lett. a), della legge 311/2004.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 14, comma 9.

La norma è volta a modificare il meccanismo di determinazione del prezzo delle sigarette.

B) La disposizione comporta maggiori entrate.**C) Quantificazione degli effetti finanziari (Vedi appendice).**

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Appendice dell'articolo 14, comma 9

Modifiche al meccanismo di determinazione del prezzo delle sigarette

Nel corso di questi anni le dinamiche dei prezzi delle sigarette hanno evidenziato una tendenza dei consumatori all'acquisto di prodotti di basso prezzo e, conseguentemente, una tendenza dei Fabbricanti a ridurre il prezzo delle sigarette in modo significativo ovvero ad introdurre sul mercato prodotti in fasce di prezzo basso.

Poiché il prelievo fiscale è parametrato al prezzo di vendita al pubblico, questo fenomeno, unitamente al negativo andamento dei consumi registrati nei primi mesi del corrente anno a seguito dell'introduzione del divieto di fumo nei locali pubblici, rischia di penalizzare pesantemente le entrate erariali, anche in presenza di generalizzati aumenti dei prezzi di vendita delle sigarette.

A tale fenomeno si è, nel decorso anno, posto parzialmente rimedio con le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con Legge 30 luglio 2004, n. 191, con il quale fu introdotta la determinazione semestrale della classe di prezzo della sigaretta più venduta sulla base dei dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. Questo intervento aveva lo scopo di rendere più aderente alle mutevoli condizioni del mercato l'adeguamento della tassazione.

Alla luce della descritta situazione si rende ora necessario introdurre un elemento di ulteriore, maggiore dinamicità nel meccanismo di funzionamento del sistema di adeguamento della tassazione, che consenta un aggiornamento più rapido al reale andamento dei prezzi di vendita della classe di riferimento che, quindi, per effetto sia del meccanismo della tassazione minima sui prodotti, sia dell'incremento complessivo della tassazione, elimini il persistere di situazioni di prezzo fortemente inferiori a quello della sigaretta più venduta sostenendo il livello complessivo delle entrate erariali.

Tale intervento normativo, inoltre, appare in linea con le esigenze di tutela della salute pubblica, volte alla dissuasione del consumo di sigarette, anche mediante una deterrenza di tipo economico connessa al costo del prodotto. Non va, inoltre, sottaciuto che talvolta nelle fasce di prezzo basse vengono collocati prodotti di scarso pregio e con contenuti di nicotina e di catrame più elevati.

A tal fine, è stato predisposto l'allegato schema di articolo con il quale si introduce un criterio di calcolo "mensile" della determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta, con indubbi riflessi positivi sulle entrate erariali per effetto di un più rapido adeguamento verso l'alto dei prezzi di vendita delle sigarette.

La proposta disposizione non pone, ad avviso della scrivente, alcun problema di compatibilità con le attuali prescrizioni di natura comunitaria, trattandosi di una norma analoga a quella esistente in altri Paesi dove già sono in atto meccanismi più rapidi di determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta.

Si evidenzia, infine, che dall'accoglimento di questa norma discende un effetto positivo sulle entrate erariali stimabile in circa 30 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2006 e di circa 15/20 milioni di euro per il corrente anno. Ed inoltre, un più rapido adeguamento del sistema di tassazione alla variazione della classe di prezzo su base mensile scoraggerà comportamenti distorsivi del mercato che, viceversa, nell'attuale periodo di osservazione di sei mesi, potrebbero essere talvolta messi in atto dai Fabbricanti.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 15, co. 1

La disposizione è diretta a chiarire i termini in cui sia possibile, durante il rapporto di inserimento lavorativo di cui all'articolo 54 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, l'eventuale sottoinquadramento per la categoria dei lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e) dello stesso decreto legislativo (donne di qualsiasi età).

B) La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

c/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 15, commi da 2 a 5

La disposizione prevede misure in materia procedimentale, in materia di verifiche ispettive da parte del Ministero del lavoro e di modifica del regime sanzionatorio per i lavoratori in godimento di prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché in materia di lavoro sommerso. Infine sono previste modifiche in materia di categorie di inquadramento degli apprendisti.

B) La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 15, commi da 6 a 8

L'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 introduce la possibilità, per le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, di porre in essere azioni di welfare. Tali azioni sono possibili sia nei confronti di disoccupati che non percepiscano ammortizzatori sia nei confronti di quanti percepiscano ammortizzatori (indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione). In quest'ultimo caso l'agenzia può detrarre dal compenso dovuto al lavoratore interessato quanto da questi percepito a titolo di prestazione temporanea di disoccupazione e similari e dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale. La modifica proposta estende, con la riscrittura (comma 6 della disposizione in esame) del comma 6 del predetto articolo 13, tale possibilità ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1, in caso di crisi aziendale per cessazione di attività, della legge n. 223/1991. Il comma 8 estende il predetto istituto anche con riferimento ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 155 della legge n. 311/2004 nonché ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 291/2004 nei limiti delle medesime risorse indicate nelle predette disposizioni.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Nell'ipotesi che la predetta estensione del comma 6 possa effettivamente coinvolgere, nell'ambito della procedura di somministrazione lavoro, circa 2.500 soggetti annui, dei quali circa 2.000 annui che transitano nel sistema avrebbero comunque trovato un lavoro, si può stimare un onere complessivo di circa 5 milioni di euro annui, che tiene conto di un prolungamento medio dell'utilizzo dell'istituto della CIGS di circa 2 mesi nonché delle relative minori entrate contributive per l'applicazione dell'istituto. In sintesi, derivano i seguenti oneri:

2005	2006	2007
5	5	5

in milioni di euro

Agli oneri sopraindicati si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'occupazione.

Il comma 8 non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'estensione anche con riferimento ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 155 della legge n. 311/2004 nonché ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 291/2004 avviene nei limiti delle medesime risorse indicate nelle predette disposizioni.

C. 2)

Metodologia di calcolo

c/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 15, co. 10

La disposizione estende le semplificazioni procedurali del lavoro accessorio nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 - bis del codice civile, con riferimento a diversi settori (quali commercio, turismo ecc.), mantenendo comunque per tali soggetti gli obblighi contributivi ed assicurativi disciplinati dalla normativa vigente per il rapporto di lavoro subordinato. La disposizione prevede altresì l'estensione della possibilità del lavoro intermittente alla generalità dei soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero con più di quarantacinque anni di età.

B) La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**C) Quantificazione degli effetti finanziari**

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 15, co. 11

La norma è finalizzata a garantire l'avvio della previdenza complementare per i dipendenti pubblici, stabilendo che – nell'ambito delle risorse stanziate per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali – possano essere utilizzate anche le somme necessarie alle spese necessarie per la costituzione e l'avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

B) La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

C) Quantificazione degli effetti finanziari

La norma, come già detto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Infatti, l'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto lo stanziamento di 154.937.070 euro annui per il finanziamento della contribuzione a carico del datore di lavoro dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni statali. Attualmente, risulta già costituito il Fondo relativo ai dipendenti della scuola (Fondo Espero), al quale è stato riconosciuto, per le spese di costituzione ed avvio, un contributo pari a 2,58 euro per ogni dipendente (pari, complessivamente, a oltre 2,6 milioni di euro). Nel corso del 2005 dovrebbero essere costituiti i fondi pensionistici complementari per tutti gli altri dipendenti pubblici.

Con la disposizione in esame, si intende autorizzare nel 2005 il contributo *un tantum* per le spese di avvio dei fondi, non solo in riferimento alle amministrazioni statali, ma ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche. Nell'ipotesi che venga riconosciuto per le spese di avvio un contributo pari a 3,10 euro per ogni dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, si determinerebbe un onere – limitatamente all'anno 2005 - di circa 8 milioni di euro, che appare quindi coperto nell'ambito delle risorse già previste nel bilancio dello Stato per la contribuzione alla previdenza complementare.

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo n. 16

Erogazioni liberali in materia di beni culturali e per il potenziamento degli interventi a sostegno della ricerca

B) La disposizione comporta minori entrate.**C) Quantificazione degli effetti finanziari (Vedi appendice)**

C. 1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

C. 2) Metodologia di calcolo

e/o

C. 3) Altre modalità di quantificazione e valutazione

Appendice dell'articolo 16

Erogazioni liberali in materia di beni culturali e per il potenziamento degli interventi a sostegno della ricerca

La norma in esame tende a ridefinire il trattamento fiscale delle erogazioni liberali effettuate per la tutela dei beni culturali e per il settore dello spettacolo.

La legislazione vigente prevede che tali contribuzioni siano agevolate per le persone fisiche, per gli enti non commerciali e le imprese.

Si propone l'introduzione della lettera *l-quater*) al comma 1 dell'art. 10 del T.U.I.R. e l'abrogazione delle lettere *f*), *g*) del comma 2 dell'art. 100 del T.U.I.R., con relativa riformulazione della lettera *m*). Le modificazioni proposte all'attuale normativa prevedono la totale deducibilità dal reddito d'impresa e dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore dei soggetti che realizzano progetti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Per valutare l'impatto erariale sono stati considerati i dati desumibili dalle dichiarazioni delle persone fisiche (Mod. 730 e Unico) relative all'anno d'imposta 2000.

In base a tali dati, il totale delle erogazioni liberali per beni culturali e per il settore dello spettacolo ammonta a circa 44,6 milioni di euro, di cui 0,9 alla voce *Erogazioni liberali a favore della Biennale di Venezia* e 43,7 alla voce *Altri oneri detraibili*.

Secondo l'attuale legislazione, la detrazione d'imposta (pari al 19%) ammonterebbe a circa 8,5 milioni di euro. Considerata un'aliquota IRE del 39%, in base alla proposta normativa, si realizzerebbe una perdita di imposta pari a circa 17,4 milioni di Euro.

Nel complesso, si stima dunque una **perdita** di gettito IRE di competenza pari a circa **9 milioni di Euro**.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, sono stati considerati i dati desumibili dalle dichiarazioni UNICO 2002, relative all'anno d'imposta 2001.

In base a tali dati, il totale delle erogazioni liberali per beni culturali e per il settore dello spettacolo ammonta a circa 15,6 milioni di euro.

Secondo l'attuale legislazione, la detrazione d'imposta (pari al 19%) ammonterebbe a circa 3 milioni di Euro. Considerata l'aliquota ordinaria ai fini delle imposte dirette del 33% e la presenza di aliquote agevolate, in base alla proposta normativa, si realizzerebbe una perdita di imposta pari a circa 3,5 milioni di euro.

Nel complesso, si stima dunque una **perdita** di gettito di competenza pari a circa **0,5 milioni di Euro**.

Per quanto riguarda le società di capitali e di persone, dai dati delle dichiarazioni UNICO 2002, relative all'anno d'imposta 2001, risultano circa 300 milioni di Euro di erogazioni liberali fatte dalle stesse società, non distinte per tipologia.

La lettera b), del comma 1, dell'articolo 63, del presente decreto, consente la deducibilità delle spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti anche se sostenute per specifiche finalità di cultura, mentre la lettera c), consente la deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle persone giuridiche che perseguano anche prevalentemente finalità di cui al comma 1, dell'articolo 100 del TUIR o di ricerca scientifica.

Tale modifica, pur ampliando la platea dei soggetti potenziali percettori delle liberalità in oggetto, non intacca il limite di deducibilità, rispettivamente del 5 per mille del costo del lavoro (comma 1, art. 100 del TUIR) e del 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100, co. 2, lett. a) del TUIR).

In via prudenziale si ipotizza che il combinato disposto possa generare maggiori erogazioni fiscalmente deducibili in misura pari a circa il 5% di quanto già attualmente dedotto. Conseguentemente, la perdita con un'aliquota del 33%, potrebbe essere pari a:

$$300 \text{ mln } \text{€} \times 5\% \times 33\% = \mathbf{5 \text{ mln } \text{€} \text{ annuo}}$$

Si ipotizza che le erogazioni in oggetto, di cui alle lettere f) e g), comma 2 dell'art. 100 del T.U.I.R. siano un 5% del totale:

$$300 \text{ mln} \times 5\% = 15 \text{ mln Euro}$$

La proposta normativa in oggetto propone anche una modifica dell'articolo 100, comma 2, lettera m) del TUIR, disponendo l'abolizione del tetto prestabilito per le erogazioni liberali in oggetto; tale tetto è attualmente pari a 139,44 milioni di euro. Si ipotizza che le erogazioni liberali in oggetto effettuate nel 2005 siano di entità paragonabile a quelle del 2001 (circa 15 milioni di euro); poiché il loro ammontare risulta notevolmente inferiore al tetto previsto, si stima che la modifica in oggetto non abbia effetti sul gettito.

Nel complesso si ritiene, quindi, che il provvedimento produca una **perdita di gettito**, di competenza annua, quantificabile in circa **14,5 milioni di euro** (-9 - 0,5 - 5).

Ipotizzando che la norma entri in vigore 1° gennaio 2005, si avranno i seguenti effetti per cassa sul gettito erariale (in milioni di euro):

	2005	2006	2007
IRE	-	-15,75	-9
IRE	-	-9,65	-5,5
Totale	-	-25,4	-14,5

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1*A carico dello Stato*

	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.		Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.		Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.			
Art. 11, co. 6	-2.000																			
Totale effetti finanz. negativi	-2.000																			
Totale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma.....	Anno 1				Anno 2				Anno 3				A regime	Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
Totale effetti finanz. negativi														
Totale effetti finanz. positivi														

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	L.I.			
Art. 12, co. 1		4.000					6.000										5.000			
Totale effetti finanz. negativi		4.000					6.000										5.000			
Totale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Articolo								
Comma.....								
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato	2005						2006						2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.					
Art. 15, co. 6				- 5.000					- 5.000					- 5.000				- 5.000		
Art. 15, co.7				5.000					5.000					5.000				5.000		
Totale effetti finanz. negativi				- 5.000					- 5.000					- 5.000				- 5.000		
Totale effetti finanz. positivi				5.000					5.000					5.000				5.000		

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente				c/Cap.	
	Annuale	Perm.	Annuale	Perm.	Annuale	Perm.				
Articolo										
Comma.....										
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato	2005			2006			2007			A regime	Anno terminale						
	Corrente			c/Cap.			Corrente					c/Cap.					
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale			Perm.	L.I.	Annuale	L.I.		
An. 16						25.400					14.500					14.500	
Totale effetti finanz. negativi						25.400					14.500					14.500	
Totale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/Cap.		Corrente				c/Cap.	
	Articolo	Comma	Articolo	Comma	Articolo	Comma			Articolo	Comma
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	25.175	219.325	304.825

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
Tabella A			
Tabella B			
Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
289/2002	61	1	15.000	183.000	282.000
DL 282/2004	10	5		4.830	
D. Leg.vo 303/99			750	1.500	1.500
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			15.750	189.330	283.500

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
(*)	14	9	9.430	30.000	21.330
Totale nuove o maggiori entrate			9.430	30.000	21.330
TOTALE COPERTURA (A+B+C)			25.180	219.330	304.830

(*): Le maggiori entrate derivano dalla citata disposizione (art. 14, comma 9) del presente provvedimento.

N.B. Il totale copertura è superiore al totale degli effetti finanziari negativi per effetto di arrotondamenti.

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Descrizione sintetica

Articolo 13, comma 3

Monitoraggio per accertamento di eventuali debordi rispetto alla valutazione dell'onere di cui al comma 2 del medesimo articolo 13. L'eventuale scostamento viene recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della 468 del 1978. In tale eventualità, il CIPE conseguentemente ridetermina gli interventi, anche modificando delibere già adottate.

Articolo 15, comma 9

La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15, comma 9, prevede l'attività di monitoraggio da parte dell'INPS delle misure di cui ai commi 6 e 8, che, con riferimento agli interventi di cui al comma 6, è finalizzata ad individuare le eventuali eccedenze di spesa da fronteggiare temporaneamente mediante rideterminazione, con decreto interministeriale, degli interventi a carico del Fondo per l'occupazione.

Viceversa, quanto agli interventi, di cui al comma 8, da attuare entro limiti di spesa, l'attività di monitoraggio da parte dell'INPS è finalizzata a contenere gli interventi entro il tetto finanziario prefissato.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO
E APERTURA DEI MERCATI

ART. 1.

(Strumenti finanziari per il sostegno del mercato).

1. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 7-*bis*. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in

via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1.

4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debtrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

ART. 7-ter. — (Norme applicabili) — 1.
Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6 ».

2. Per le operazioni effettuate dalla società Sviluppo Italia Spa con fondi propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, nonché per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate ed alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Al primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, come modificato dall'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa fino a 25.000 euro ».

4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, nonché relative a violazioni valutarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio 2003-2004, attestato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996.

6. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 5, entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva erogazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione avviene entro sei mesi dalla data di rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il versamento della tassa sui contratti di borsa corrisposta dalle società di gestione del risparmio in modo virtuale.

8. Dopo l'articolo 2645-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2645-*ter* (*Trascrizione di atti di destinazione*) — Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo ».

ART. 2.

(*Disposizioni in materia fallimentare e processuale civile*).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini del primo comma sono piccoli imprenditori le società artigiane, nonché gli imprenditori esercenti le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile nella cui azienda risulta essere stato investito capitale per non più di centomila euro negli ultimi cinque anni; tale limite è rivalutato ogni cinque anni secondo gli indici elaborati dall'ISTAT »;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (*Competenza*). — 1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al depo-

sito di uno degli atti di cui all'articolo 6 non rileva ai fini della competenza.

2. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero; sono salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea »;

c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Fallimento dichiarato da tribunale incompetente*). — 1. Il tribunale che si dichiara incompetente o che è dichiarato incompetente all'esito del giudizio di cui all'articolo 18 dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Il tribunale dichiarato competente entro venti giorni dalla data di ricezione degli atti pronuncia sentenza dichiarativa del fallimento e provvede alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura; in tale caso restano salvi gli effetti della pronuncia emessa dal tribunale incompetente e gli atti precedentemente compiuti.

2. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice adito pronuncia ordinanza con cui, accertata la propria sopravvenuta incompetenza, assegna alle parti un termine per la riassunzione ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al giudice dichiarato competente.

3. Quando i giudizi sono riassunti ai sensi del comma 2, l'eventuale incompetenza del giudice adito è rilevata, anche d'ufficio, non oltre il primo grado del processo.

4. Tutti i giudizi nei quali sia parte il curatore del fallimento dichiarato dal tri-

bunale incompetente sono interrotti, anche d'ufficio, e sono proseguiti dal nuovo curatore o riassunti nei suoi confronti, a norma degli articoli 302 e 303 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale competente »;

d) all'articolo 10:

1) al primo comma, le parole: « entro un anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni » e le parole: « entro l'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « nei due anni successivi »;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione »;

e) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale).* — 1. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

2. Il tribunale prima di provvedere convoca l'imprenditore e il ricorrente.

3. Al debitore deve essere notificato decreto di convocazione. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi. Il decreto deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissare un termine di sette giorni prima dell'udienza perché il debitore presenti memoria difensiva con allegata situazione patrimoniale aggiornata. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tale caso anche il termine di difesa è proporzionalmente abbreviato.

4. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione del debitore e l'attività istruttoria che venga richiesta dalle parti o disposta d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio.

5. Il tribunale può emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati dalla sentenza che dichiara il fallimento ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza »;

f) all'articolo 24, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Alle controversie di cui al primo comma, che non siano assoggettate a un differente rito speciale, si applicano le norme previste dai capi I e IV del titolo II del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile »;

g) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« ART. 28 — (*Requisiti per la nomina a curatore*). — 1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili o coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

2. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento »;

h) all'articolo 33:

1) al primo comma, le parole: « sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, » sono soppresse;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il curatore deve altresì redigere, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della sua gestione, trasmettendone copia al comitato dei creditori in uno con gli estratti conto della banca relativi al periodo. Il comitato dei creditori, o ciascuno dei suoi componenti, può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla data di ricezione. Il curatore, entro i quindici giorni successivi, deposita il rapporto nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti e, se autorizzato dal giudice stesso, trasmette copia del rapporto per via telematica all'ufficio del registro delle imprese »;

i) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« ART. 40. — (*Nomina del comitato*). — 1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e i creditori; la composizione del comitato può essere variata in relazione ai successivi accertamenti sullo stato passivo.

2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti anche tra i soggetti di cui all'articolo 28, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

4. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel comma 2.

5. Il componente del comitato che in una determinata deliberazione si trovi in conflitto di interessi si astiene dalla votazione »;

l) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

« ART. 41. — (*Funzioni del comitato*). —

1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.

2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza.

4. In caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento del comitato le sue decisioni sono assunte dal giudice delegato.

5. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese. Il tribunale, con il decreto di cui all'articolo 39, può liquidare al comitato un compenso in misura non superiore al dieci per cento di quello complessivamente liquidato al curatore.

7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile »;

m) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Corrispondenza diretta al fallito*). — 1. L'imprenditore o il legale rappresentante della società o dell'ente soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 l'imprenditore non può essere ammesso al beneficio della esdebitazione »;

n) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Obblighi del fallito*). — 1. L'imprenditore o il legale rappresentante della società soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o comunque del proprio domicilio.

2. Ogniquale volta siano necessarie informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, anche relativo a specifiche cognizioni tecniche richieste per fornire le informazioni o i chiarimenti necessari, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario »;

o) l'articolo 50 è abrogato;

p) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — (*Atti a titolo gratuito*). — 1. Sono revocati, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, ove la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

2. Le prestazioni di garanzie, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, se sono contestuali al credito garantito »;

q) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

« ART. 65. — (*Pagamenti*). — 1. Sono revocati i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti

sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento »;

r) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — (*Azione revocatoria ordinaria*). — 1. Il curatore può domandare che siano revocati gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

2. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro »;

s) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

« ART. 67-bis. — (*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*). — 1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, sono revocati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente sezione. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società »;

t) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — (*Atti compiuti tra coniugi*). — 1. Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi, nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che lo stato d'insolvenza si è verificato in un momento successivo al compimento dell'atto »;

u) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — (*Decadenza dall'azione*). — 1. Le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

2. Resta salva la possibilità di farle valere in via di eccezione »;

v) dopo l'articolo 72 sono inseriti i seguenti:

« ART. 72-bis. — (*Effetti sui finanziamenti ad uno specifico affare*). — 1. Il fallimento della società non determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile, quando non impedisca la realizzazione o la continuazione dell'operazione.

2. Il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società fallita assumendone gli oneri.

3. Ove il curatore non disponga ai sensi del comma 2, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore assume su di sé gli oneri contrattualmente a carico della società insinuandosi al passivo del fallimento in via chirografaria.

4. Nelle ipotesi previste nei commi 2 e 3, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

5. Qualora non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nei commi 2 e 3, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

ART. 72-ter. — (*Locazione finanziaria*). — 1. Nei contratti di locazione finanziaria, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato previo parere del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal contratto; ove sia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi degli articoli 90 e 104, il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiara di volersi sciogliere dal contratto.

2. In caso di scioglimento del contratto il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale maggiore ricavo della

vendita o della rilocalizzazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera *a*).

3. Nel caso in cui il ricavato della vendita non fosse sufficiente il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza.

4. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei relativi contratti, inclusi quelli a carattere traslativo; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza la proprietà del bene previo pagamento del prezzo pattuito »;

z) dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

« ART. 83-bis. — (*Rapporti giuridici pendenti*). — 1. Per quanto non previsto nella presente sezione e salve diverse disposizioni di legge, se un contratto non è ancora eseguito o non è compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è aperta la procedura di liquidazione concorsuale, il contratto rimane sospeso fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrarvi in luogo del debitore, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi »;

aa) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — (*Continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa*). — 1. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero, successivamente, con decreto motivato reclamabile, adottato dal tribunale in camera di consiglio su richiesta del curatore e con il parere favorevole del comitato dei creditori, può essere disposta la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, anche limitatamente a singoli rami, quando ciò appaia conveniente nell'interesse dei creditori o sia utile ai fini del migliore realizzo dell'azienda o di parti di essa.

2. Il tribunale con le medesime modalità di cui al comma 1 dispone la cessazione dell'esercizio provvisorio.

3. Con il provvedimento che dispone la continuazione temporanea, il tribunale affida la gestione dell'impresa al curatore e può, altresì, autorizzare l'imprenditore a prestare la propria opera e collaborazione quale ausiliario con il riconoscimento di un compenso forfetariamente determinato dal giudice delegato.

4. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda interromperli con applicazione, in tal caso, delle disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del presente titolo.

5. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

6. In caso di cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del presente titolo »;

bb) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

« ART. 90-bis. — (*Informativa al giudice e ai creditori*). — 1. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio.

2. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività dell'impresa mediante deposito in cancelleria.

3. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di fatti o circostanze sopravvenuti che possono influire negativamente sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio »;

cc) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

« ART. 104. — (*Programma di liquidazione*). — 1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore pre-

dispone un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato.

2. Il programma indica le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

a) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda;

b) la sussistenza di proposte di concordato;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

3. Il curatore può farsi autorizzare dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura.

4. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione.

5. L'approvazione del programma è subordinata all'esito favorevole della votazione da parte del comitato dei creditori »;

dd) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

« ART. 105. — (*Esercizio provvisorio*). — 1. Il tribunale, verificata l'approvazione da parte del comitato dei creditori, autorizza l'esercizio provvisorio nei termini contenuti nel programma di cui all'articolo 104; si applicano gli articoli 90 e 90-bis. »;

ee) il capo IX del titolo II è sostituito dal seguente:

« CAPO IX — DELLA ESDEBITAZIONE

ART. 142. — (*Esdebitazione*). — 1. Il debitore persona fisica è ammesso al be-

neficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

a) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

c) non abbia violato le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 48;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

e) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

f) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunciare sull'istanza fino all'esito del procedimento.

ART. 143. — (*Procedimento di esdebitazione*). — 1. Il tribunale, con il decreto con il quale dichiara la chiusura del fallimento, su ricorso del debitore, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti cooperativi del medesimo, dispone l'estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente.

2. Contro il decreto di rigetto il debitore può proporre reclamo alla corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Si applica il procedimento previsto dall'articolo 131, in quanto compatibile.

3. Contro il decreto di accoglimento, il pubblico ministero, il curatore e i creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo alla corte di appello entro lo stesso termine di cui al comma 2.

4. Il reclamo alla corte di appello non sospende l'esecutività del decreto.

ART. 144. — (*Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti*). — 1. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo, per l'intero importo del credito; in tale caso l'esdebitazione è concessa se il debitore corrisponde ai creditori ciò che avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso »;

ff) l'articolo 145 è abrogato;

gg) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

« ART. 148-bis. — (*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*). — 1. Se è dichiarato il fallimento della società e il patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, non è incapiente, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al curatore che vi provvede realizzando una gestione separata.

2. Il curatore gestisce l'affare e provvede alla cessione a terzi dello stesso per conservare la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società. Il prezzo della cessione al netto dei debiti del patrimonio e il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore della procedura.

3. Se nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è divenuto incapiente presenta ricorso per procedere alla sua liquidazione.

4. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di

insinuazione al passivo nella procedura di fallimento della società nei casi previsti dall'articolo 2447-*quinquies*, terzo e quarto comma, del codice civile.

5. Se dopo la costituzione del patrimonio destinato sono violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, quest'ultima e i suoi amministratori rispondono illimitatamente per tutte le obbligazioni sorte con riferimento all'affare oggetto del patrimonio destinato le cui regole di separatezza risultino violate »;

hh) l'articolo 162 è sostituito dal seguente:

« ART.162. — (*Inammissibilità della proposta*). — 1. Il tribunale, se ritiene che la proposta di concordato non soddisfi i requisiti indicati negli articoli 160 e 161, dichiara inammissibile la proposta di concordato, con decreto motivato non soggetto a reclamo; si applica in quanto compatibile l'articolo 15 »;

ii) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

« ART.164. — (*Decreti del giudice delegato*). — 1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26, da proporsi dinanzi al tribunale, che decide con decreto non reclamabile »;

ll) l'articolo 166 è sostituito dal seguente:

« ART.166. — (*Pubblicità del decreto*). — 1. Il decreto è, a cura del cancelliere, pubblicato mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il decreto è altresì inserito, ove esista o venga istituito, nel sito INTERNET del tribunale che l'ha pronunciato, sotto la categoria "procedure concorsuali minori". Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma »;

mm) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — (*Adesioni alla proposta di concordato*). — 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori, pervenuti anche per telegramma o per lettera, con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

4. Le adesioni prevenute nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo »;

nn) l'articolo 179 è sostituito dal seguente:

« ART. 179. — (*Mancata approvazione del concordato*). — 1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 15 »;

oo) l'articolo 182 è abrogato;

pp) l'articolo 183 è sostituito dal seguente:

« ART. 183. — (*Reclamo contro il decreto di omologazione*). — 1. Il decreto del tribunale, reso ai sensi dell'articolo 180, è reclamabile alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

2. Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto di omologazione.

3. Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto al commissario giudiziale e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie.

4. Il commissario giudiziale dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.

5. All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto.

6. Il decreto è comunicato alle parti del giudizio e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato ed affisso a norma dell'articolo 17; avverso il decreto può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione »;

qq) l'articolo 185 è abrogato;

rr) l'articolo 186 è sostituito dal seguente:

« ART. 186. — (*Risoluzione e annullamento del concordato*). — 1. Se il debitore non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, i creditori possono presentare ricorso al tribunale per la risoluzione del concordato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 137.

2. Il concordato può essere annullato su ricorso dei creditori secondo quanto stabilito nell'articolo 138. Restano comunque salvi gli atti compiuti e i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in esecuzione del concordato.

3. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento ».

2. Le disposizioni del comma 1, lettere *t)*, *u)*, *v)*, *z)* e *aa)*, si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro »;

b) all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti »;

c) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — (*Responsabilità aggravata*).
Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, ovvero ha proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d'ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare fino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritto

domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, anche d'ufficio, condanna l'attore o il creditore precedente che ha agito con malafede o colpa grave al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali »;

d) dopo l'articolo 96 è inserito il seguente:

« ART. 96-bis (*Responsabilità aggravata per rifiuto della conciliazione in mala fede o colpa grave*). Il giudice, se nel tentativo di cui all'articolo 185 ha indicato alle parti un'ipotesi conciliativa, con la sentenza che definisce il giudizio in modo analogo a quanto sarebbe conseguito all'adesione di tutte le parti a tale ipotesi può derogare al criterio della soccombenza nell'attribuzione delle spese di cui agli articoli 91 e 96, ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte che abbia dato causa alla prosecuzione della lite non aderendo in mala fede o per colpa grave alla conciliazione, se tutte le altre parti vi avevano invece aderito »;

e) all'articolo 145:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente, indicandone nell'atto la qualità »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Se la notificazione non può essere eseguita a norma del primo e secondo comma, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140 »;

f) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

« ART. 147. — (*Tempo delle notificazioni*).
— Le notificazioni non possono farsi, nel periodo in cui è in vigore l'ora solare, prima delle ore 7 e dopo le ore 20; nel periodo in cui è in vigore l'ora legale non possono farsi prima delle ore 6 e dopo le ore 21 »;

g) all'articolo 149 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario »;

h) all'articolo 155 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato »;

i) all'articolo 165:

1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione »;

l) all'articolo 170, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti di impugnazione »;

m) all'articolo 180:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se vi è istanza di tutte le parti costituite il giudice istruttore procede all'immediata trattazione della causa a norma dell'articolo 183. Altrimenti fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto costituito, che ne faccia richiesta, un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le udienze di mero rinvio sono vietate. Qualora sia richiesto un termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte, non superiore a venti giorni se non sono concesse repliche e non superiore a trenta giorni se sono concesse repliche »;

n) all'articolo 184, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nella prima udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti ovvero, su istanza di parte, può rinviare ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova anche non richiesti in precedenza, nonché un altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria »;

o) all'articolo 186-*quater*, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza »;

p) all'articolo 187, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria »;

q) dopo l'articolo 195 è inserito il seguente:

« ART. 195-*bis*. — (*Termine per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte*). — I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione. Il predetto termine ha carattere perentorio. Il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo »;

r) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla

rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa »;

s) all'articolo 282 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.

Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso, salva la prova del maggior danno. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e cessano allorché sia iniziata l'esecuzione forzata.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili, alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 ed ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva »;

t) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). — Il giudice dell'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione »;

u) l'articolo 285 è sostituito dal seguente:

« ART. 285. — (*Modo di notificazione della sentenza*). — La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del

termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma »;

v) all'articolo 319, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291 »;

z) all'articolo 380:

1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del termine per ulteriori trenta giorni »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.

La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo

grado nel caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'appello.

Ad ogni effetto, la sentenza o l'ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione; tuttavia dal momento del deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente »;

aa) all'articolo 474, secondo comma:

1) al numero 3), dopo la parola: « danaro » sono inserite le seguenti: « e alle obbligazioni di consegna o di rilascio »;

2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute »;

bb) all'articolo 492, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 371-*bis* del codice penale.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale e da tale momento i beni indicati dal debitore sono considerati pignorati agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, secondo comma »;

cc) all'articolo 495, primo comma, le parole: « In qualsiasi momento anteriore alla vendita » sono sostituite dalle seguenti: « Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 »;

dd) all'articolo 499, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Oltre i creditori indicati nell'articolo 498, possono intervenire nell'esecuzione solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo »;

ee) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignorati e ipotecari privi di titolo esecutivo »;

ff) l'articolo 512 è sostituito dal seguente:

« ART. 512. — (*Risoluzione delle controversie*). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata »;

gg) all'articolo 524, secondo comma, le parole: « nell'articolo 525, secondo comma » e le parole: « nel terzo comma dell'articolo 525 » sono sostituite, rispettiva-

mente, dalle seguenti: « nell'articolo 525, primo comma » e: « nel secondo comma dell'articolo 525 »;

hh) all'articolo 525:

1) il primo comma è abrogato;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529 »;

ii) all'articolo 526, primo comma, le parole: « a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « a norma dell'articolo 525 » e le parole: « , se muniti di titolo esecutivo, » sono soppresse;

ll) l'articolo 527 è abrogato;

mm) all'articolo 528, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I creditori, muniti di titolo esecutivo, che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza »;

nn) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati, soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati, relativi alla natura particolare del bene. Le cose pignorate sono affidate, di regola, all'istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di

competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione »;

oo) all'articolo 534-*bis*, primo comma, le parole: « nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri » sono sostituite dalle seguenti: « preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri »;

pp) all'articolo 546:

1) al primo comma, dopo le parole: « da lui dovute » sono inserite le seguenti: « e nei limiti dell'importo del credito preceettato aumentato della metà »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza »;

qq) all'articolo 557, secondo comma, le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni »;

rr) all'articolo 560 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al

terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione è sempre sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485 »;

ss) l'articolo 564 è sostituito dal seguente:

« ART. 564. — (*Facoltà dei creditori intervenuti*). — I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo 563 partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti »;

tt) all'articolo 567, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630 »;

uu) all'articolo 569:

1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all'articolo 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza »;

2) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice provvede alla sostituzione del debitore esecutato nella custodia dei beni pignorati, ai sensi dell'articolo 559, secondo comma, avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi incombenti sul custode ai sensi dell'articolo 560 »;

vv) all'articolo 571, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto »;

zz) all'articolo 572:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto »;

aaa) l'articolo 584 è sostituito dal seguente:

« ART. 584. — (*Offerte dopo l'incanto*). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.

Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il

termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa »;

bbb) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni »;

ccc) all'articolo 591-*bis*:

1) al primo comma, dopo la parola: « sede » è inserita la seguente: « preferibilmente » e dopo le parole: « 576 e seguenti » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti »;

2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell'articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale

risultante dal fascicolo processuale. Il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591 »;

ddd) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole: « dell'esecuzione » sono inserite le seguenti: « o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-*bis* »;

eee) all'articolo 598, primo comma, dopo le parole: « dell'esecuzione » sono inserite le seguenti: « o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-*bis* »;

fff) all'articolo 608, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà »;

ggg) all'articolo 617:

1) al primo comma, le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti giorni »;

2) al secondo comma, le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti giorni »;

hhh) all'articolo 624:

1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso re-

clamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma »;

iii) l'articolo 629 è sostituito dal seguente:

« ART. 629. — (*Rinuncia*). — Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.

In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306 »;

lll) all'articolo 634, secondo comma, la parola: « autentici », ovunque ricorre, e le parole: « , purché bollate e vidimate nelle forme di legge e » sono soppresse.

mmm) all'articolo 649:

1) al primo comma, dopo la parola: « sospendere » sono inserite le seguenti: « o revocare anche in parte »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655 »;

nnn) all'articolo 669-octies:

1) al primo comma, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

2) al secondo comma, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla co-

municazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.

Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; nel caso di mancato inizio del giudizio di merito, il provvedimento è modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso se si verificano mutamenti delle circostanze »;

ooo) all'articolo 669-*terdecies*, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione »;

ppp) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:

« ART. 696-*bis*. — (*Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*). — L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro »;

qqq) all'articolo 703:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*.

Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-*novies*, terzo comma »;

rrr) all'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703 »;

sss) all'articolo 830, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione ».

4. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — (*Produzione di documenti*). — I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice »;

b) all'articolo 103 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa »;

c) dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:

« ART. 173-bis. — (*Contenuto della relazione di stima e compiti del perito*). — Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;

5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all'atto del pignoramento.

Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta o attraverso mezzi telematici.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione, purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene all'udienza per rendere i chiarimenti »;

d) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:

« ART. 187-bis (*Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti*) In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti ».

5. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità può essere proposto reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto della corte d'appello che dichiara l'inammissibilità può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiara ammissibile la domanda, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo ».

6. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: « le lire cinquemila » sono sostituite dalle seguenti: « i cinquemila euro ».

7. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « Esenzione fiscale. » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-*quater*, 281-*quinquies* e 281-*sexies* del codice di procedura civile »;

c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

8. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del

giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.

5-ter. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice ».

9. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « , ancorché festivo » sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « Nei giorni festivi si chiude alle dodici. » sono soppresse.

10. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

11. Le disposizioni del comma 1, lettera f), si applicano alle azioni iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi da 5 a 10 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

ART. 3.

(Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa).

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. *(Conclusioni del procedimento)*
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ».

2. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20 (*Silenzio assenso*) 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*. ».

3. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

7. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti ».

8. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni pre-

viste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. ».

9. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ».

10. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole : « una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « due sole volte ».

ART. 4.

(Semplificazione della legislazione).

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme relative al fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;

d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omo-

genei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni

poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.

25. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 24 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 26, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

26. Per l'attuazione dei commi 24 e 25 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1° gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi;

d) previsione dell'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle occupazioni di aree di

qualsiasi natura con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna;

e) mantenimento dell'esenzione dalla tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari;

f) esenzione dal prelievo per le insegne che non comportano occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché per i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

g) soggettività passiva solidale al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario, al quale deve essere riconosciuto il beneficio di escussione;

h) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzate alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

i) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi e omogeneizzazione dei giudizi;

l) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia dell'equilibrio finanziario complessivo;

m) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;

n) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

o) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.

ART. 6.

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, ad esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle

imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle

iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;

2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedurali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;

3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *f*), lo sportello unico previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica, consente l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti ed ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica ed è integrato con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con i sistemi informatici per le imprese delle pubbliche amministrazioni ed in particolare con il portale delle imprese.

6. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal

fine le amministrazioni centrali integrano le proprie attività nell'ambito del portale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio; l'integrazione può essere estesa anche alle regioni ed agli enti locali, con modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. All'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ».

ART. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili pubblici).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi affinché gli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguino il sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche ed il consolidamento delle risultanze da essi emergenti;

b) contribuire a rendere più razionali, trasparenti e significative le politiche di bilancio attraverso l'articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base, stabilendo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità, cui è affidata la relativa gestione delle risorse;

c) individuare, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente o dell'organismo pubblico, il responsabile dell'unità previsionale di base;

d) fissare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di principi contabili per la redazione e la revisione del bilancio di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici, nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all'evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale dei principi contabili internazionali, se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici;

e) favorire, attraverso idonei prospetti di raccordo, l'acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del

conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, nel rispetto della proporzione esistente nei gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3.

3. Ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 2, il Governo trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi di cui al comma 1 entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione esprime il parere entro i successivi sessanta giorni.

4. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con l'adesione al patto di stabilità e crescita con il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. Gli schemi di decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da sedici membri interni e da tre membri esterni alla pubblica amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un

rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'ISTAT, da due rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative degli enti locali: Unione delle province d'Italia (UPI), Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM).

6. Ai componenti esterni del Comitato spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese determinati con lo stesso decreto di cui al comma 5. Ai componenti interni del Comitato spetta il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

7. Il Comitato si avvale del contributo dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Il Comitato indica al Ministro dell'economia e delle finanze le linee guida per la definizione degli schemi di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I fondi previsti dall'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.

9. Ai fondi di cui al comma 8, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.

10. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

11. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo », sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

CAPO III

POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

ART. 8.

(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente).

1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o

associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro il 31 dicembre 2005 secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività, e siano pienamente operative sul complesso del territorio dell'ambito territoriale ottimale.

3. Per le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima, sono destinate ad iniziative per la salvaguardia della sicurezza delle forniture di energia elettrica e di gas naturale e per la promozione dell'uso efficiente dell'energia, nonché ad iniziative finalizzate ad estendere l'utilizzo del GPL e del metano per autotrazione, per la promozione di interventi diretti a ridurre i consumi energetici nelle piccole e medie imprese attraverso innovazioni nei processi produttivi, ed a promuovere la sostituzione accelerata degli elettrodomestici e dei condizionatori d'aria e dei generatori di calore per uso domestico con unità a maggiore efficienza energetica. Tali entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate annualmente le iniziative di destinazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

5. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il prezzo definito nell'allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere *a)* e *b)*, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004.

6. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nell'allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere *a)* e *b)*, della citata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04.

7. Fermo restando il principio dell'imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce derivante dalla specificità degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 6, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente, verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei principi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

8. La misura dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per usi di centrale, senza necessità per il soggetto produttore di stipula del contratto di con-

sumo di detta energia con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.

9. Le direttive, delibere o disposizioni comunque emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica dovranno conformarsi ai principi ed alla disciplina di cui ai commi da 5 a 8.

10. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppressa e sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.

11. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli *standard* normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresì, al competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

elementi tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.

12. Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.

13. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo previste dal testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, ed, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale, nel rispetto della normativa in materia di procedura ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, di una società per azioni già esistente controllata direttamente dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.

14. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 13, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.

15. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « , attraverso il finanziamento » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « . La ripartizione dei predetti li-

miti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori ».

16. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 15.

17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: « , a seguito dell'approvazione » fino a: « delle aree » sono soppresse e dopo le parole: « gli interventi della bonifica » sono inserite le seguenti: « di interesse pubblico ». Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è inserito il seguente:

« 1-ter1. Per l'attuazione della bonifica di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 ».

ART. 9.

(Legge obiettivo per le città).

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti ur-

bani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8.

5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;

d) costituzione delle società di cui al comma 8.

6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.

7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne cura l'istruttoria per l'invio al CIPE.

8. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

10. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.

11. Agli oneri derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

12. Se e dal momento in cui la Regione siciliana e la regione Calabria esprimono la loro intesa al riguardo, risulta individuato come ambito di area vasta strategica e di preminente interesse nazionale, rispondente alle previsioni del comma 1, il territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria. In esso gli interventi disciplinati dal presente articolo devono rispondere anche allo specifico scopo di adeguare le infrastrutture e gli assetti urbani in essere alle esigenze e alle opportunità inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. All'interno di tale ambito risultano altresì contestualmente individuate

come altrettante, distinte aree urbane ai sensi del citato comma 1, le circoscrizioni territoriali dei comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Campo Calabro.

ART. 10.

(Incentivazione della logistica).

1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.

3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.

4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di

polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche.

CAPO IV

AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

ART. 11.

(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia).

1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 4240, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla promozione ed al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e la costituzione di dette aggrega-

zioni e per l'utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 20 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

4. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle piccole e medie imprese localizzate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Per fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela dei brevetti, nonché alle programmate modifiche di riassetto normativo, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro,

da utilizzare secondo criteri e modalità determinati dal Ministro delle attività produttive.

7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: « ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21 » è inserita la seguente: « ,23 »;

b) ai commi 22 e 23, le parole: « dei finanziamenti complessivamente garantiti » sono sostituite dalle seguenti: « delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati »;

c) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

« 23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004 »;

d) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati. Conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

CAPO V

SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE

ART. 12.

(Diffusione delle tecnologie).

1. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di *personal computer* di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle so-

cietà, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.

2. Le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di *personal computer* con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Possono beneficiare delle donazioni previste dal presente articolo, alle condizioni previste, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo.

4. L'obbligo di cui al comma 3 decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.

5. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi 3 e 4 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 3 a 6 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.

9. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con

decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai comuni ».

10. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 3-bis. — (*Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione*). — 1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari ed in altri pubblici registri ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è fissata la progressiva decorrenza dell'applicabilità del primo periodo; la decorrenza è fissata anche con riferimento a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti o fattispecie,

tenendo conto dell'effettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte dei soggetti interessati. Con i medesimi decreti si può provvedere all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria; con i medesimi decreti di cui al comma 1 può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico; con lo stesso decreto può essere altresì prevista la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica, anche al fine della presentazione al conservatore dei registri immobiliari, per l'esecuzione delle relative formalità.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento, anche mediante autoliquidazione, dei tributi dovuti, con le modalità da stabilire con

decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata, la richiesta di registrazione e, anche separatamente, la domanda di annotazione. La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi di formalità da eseguire con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è adottato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario »;

b) all'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, le parole: « e del versamento » sono sostituite dalle seguenti: « degli atti trasmessi con le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, nonché del versamento ».

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfetaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 10, lettera a), anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.

12. Per l'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 1, è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

13. Al secondo periodo del comma 212 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « o alla rete mobile UMTS » sono soppresse.

CAPO VI

RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

ART. 13.

(Potenziamento delle aree sottoutilizzate).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater*, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31

dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego»;

b) il comma 4-*quinqüies*, è sostituito dal seguente:

«4-*quinqüies*. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-*quater* è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo ».

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione

dei benefici previsti dal comma 4-*sexies*. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b*), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

« 361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300 ».

ART. 14.

(Disposizioni per il settore agroalimentare).

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 1° agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione

e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.

8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.

9. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

« Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente, secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese ».

10. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 9 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VII

MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI
PROTEZIONE SOCIALE E POTEN-
ZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI

ART. 15.

(Disposizioni in materia procedimentale e sanzionatoria, modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

2. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente articolo, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Avverso gli atti di cui alla presente norma è ammesso ricorso en-

tro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'INPS ».

3. All'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, le parole: « decorso almeno un trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi i primi sei mesi ». Il comma 2 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione di durata biennale, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro competenti, decorsi venti mesi dall'inizio del programma, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa ».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa pari a 2.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 50 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, né la procedura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ».

5. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ».

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, preventivamente notificato alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa, anche con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; »;

b) i commi da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione, non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa, in caso di crisi aziendale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio

1991, n. 223. Successivamente alla cessazione dei contratti di lavoro cui non abbia fatto seguito la instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, i lavoratori di cui al presente comma conservano il diritto alla fruizione della indennità di mobilità, qualora dovuta. La durata dell'indennità di mobilità è ridotta in misura corrispondente alla durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Le previsioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano anche ai lavoratori di cui alla presente lettera assunti a tempo indeterminato.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche nell'ambito di progetti di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro realizzati mediante convenzioni tra comuni, province o regioni, imprese e agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero con riferimento ad appositi soggetti giuridici denominati agenzie sociali del lavoro costituite, anche con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in convenzione con le agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6. In questa ipotesi, le agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia sociale stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le agenzie di somministrazione e le agenzie sociali del lavoro che non provvedono tempestivamente alla comunicazione di cui al comma 4 »;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Ai fini della operatività delle misure di cui ai commi precedenti l'INPS comunica su base trimestrale alle agenzie di somministrazione i nominativi dei percettori di sussidio ».

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal presente articolo, trovano applicazione non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse rispettivamente preordinate dalla vigente normativa.

9. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi dei commi da 6 a 8, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 6, dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — (*Definizione e campo di applicazione*). — 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, compresa l'organizzazione di fiere, esposizioni e convegni;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

f) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare.

3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel

corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro »;

b) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — (*Prestatori di lavoro accessorio*). — 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, alle agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7.

3. I servizi per l'impiego, le agenzie del lavoro e i soggetti accreditati iscrivono i prestatori di lavoro accessorio in un elenco informatico, detenuto presso la propria sede, liberamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse.

4. Negli elenchi di cui al comma 3, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale del prestatore di lavoro accessorio, possono essere iscritti, a richiesta dello ulteriori informazioni relative al profilo professionale posseduto »;

c) all'articolo 72:

1) al comma 1, dopo le parole: « rivendite autorizzate » sono inserite le seguenti: « , incluse le rivendite di generi di monopolio, sulla base di convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio e, con eccezione dell'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera f), è esente da qualsiasi imposizione fiscale »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fermo restando quando disposto dal comma 7, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera f), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato ».

11. Il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati ».

12. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

CAPO VIII

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

ART. 16.

(Erogazioni liberali in materia di beni culturali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-ter*) è aggiunta la seguente:

«*l-quater*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le

attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente »;

b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: « per specifiche finalità di », è inserita la seguente: « cultura »;

c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: « perseguono esclusivamente », sono inserite le seguenti: « o prevalentemente »;

d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;

e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di

fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente »;

f) all'articolo 146, comma 1, le parole: « gli oneri indicati alle lettere *a)*, *f)* e *g)* » sono sostituite dalle seguenti: « gli oneri indicati alle lettere *a)*, *f)*, *g)* e *l-quater)* ».

ART. 17.

(*Volontariato sociale*).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondi speciali di ambito territoriale regionale »;

b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-*bis*, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti hanno sede legale;

b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;

c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b). Con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, tra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione »;

c) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato;

d) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« ART. 15-bis. — (Comitati di gestione). —

1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 50 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter, e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettere g) e h), e di funzionamento del comitato di gestione.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:

a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;

c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;

e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;

f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di

tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il comitato di gestione:

a) istituisce, con provvedimento motivato, i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, e ne pubblicizza l'esistenza;

c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);

d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei loro confronti;

e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 50 per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;

g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, anche in forma associata, tramite i centri di servizio, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali;

h) assegna le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, al fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti e dalle organizzazioni privati di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, iscritti nei registri di cui all'articolo 6 della presente legge, ed approvati dall'Ufficio nazionale del servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome.

ART. 15-ter. — (*Centri di servizio per il volontariato*). — 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15-bis e al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, in data 8 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997 ».

2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nel medesimo articolo a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 26, dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 15, comma 7, pari a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, a 34,83 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006 e 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 14, comma 9, e, quanto a 4,83 milioni di euro per il 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 3,32



14PDL0071540